

# **VADEMECUM OPERATIVO**

**AVENTE AD OGGETTO LE SEGUENTI TEMATICHE:**

- ⇒ DETRAIBILITÀ FISCALE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE OGGETTO DI CONTRIBUTO O FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'I.R.V.V.;**
- ⇒ RITENUTE D'ACCONTO SUI CONTRIBUTI EROGATI A FONDO PERDUTO;**
- ⇒ AGEVOLAZIONI IN TEMA DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE;**
- ⇒ ANTICORRUZIONE;**
- ⇒ ANTIRICICLAGGIO.**



## **VADEMECUM OPERATIVO**

**AVENTE AD OGGETTO:**

- ⇒ DETRAIBILITÀ FISCALE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE OGGETTO DI CONTRIBUTO O FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'I.R.V.V.;**
- ⇒ RITENUTE D'ACCONTO SUI CONTRIBUTI EROGATI A FONDO PERDUTO;**
- ⇒ AGEVOLAZIONI IN TEMA DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE;**
- ⇒ ANTICORRUZIONE;**
- ⇒ ANTIRICICLAGGIO.**

REDAZIONE A CURA DEI PROFESSIONISTI DELLA:

**STUDIO SACCHETTA S.R.L.**

PIAZZA TEATRO, 17

96012 – AVOLA (SR)

0931 – 578519

[WWW.SACCHETTA.IT](http://WWW.SACCHETTA.IT)

[SEGRETERIA@SACCHETTA.IT](mailto:SEGRETERIA@SACCHETTA.IT)

## SOMMARIO

<b>PRESENTAZIONE.....</b>	<b>1</b>
<b>DETRAIBILITÀ FISCALE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE OGGETTO DI CONTRIBUTO O FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'I.R.V.V.....</b>	<b>2</b>
⇒ MUTUI CONCESSI DALL'I.R.V.V.....	3
⇒ CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI.....	4
⇒ CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE.....	5
⇒ CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO.....	5
<b>RITENUTE D'ACCONTO SUI CONTRIBUTI EROGATI A FONDO PERDUTO.....</b>	<b>7</b>
<b>AGEVOLAZIONI IN TEMA DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE.....</b>	<b>9</b>
⇒ DETRAZIONE ORDINARIA PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE.....	9
✓ SOGGETTI BENEFICIARI.....	9
✓ LAVORI AGEVOLABILI.....	10
⇒ SISMA BONUS.....	14
✓ SOGGETTI BENEFICIARI.....	14
⇒ ECONOBONUS.....	16
✓ SOGGETTI BENEFICIARI.....	16
✓ LAVORI AGEVOLABILI.....	18
⇒ SUPERBONUS.....	19

✓	IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE SUPERBONUS.....	<b>20</b>
✓	INTERVENTI TRAINANTI.....	<b>20</b>
✓	INTERVENTI TRAINATI.....	<b>21</b>
✓	SOGGETTI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE.....	<b>23</b>
⇒	ART. 121 D.L. 34/2020 – ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI FISCALI.....	<b>28</b>
✓	INTERVENTI PER I QUALI È POSSIBILE SCEGLIERE LO SCONTO O LA CESSIONE.....	<b>28</b>
✓	COME ESERCITARE L'OPZIONE PREVISTA DALL'ART. 121 DECRETO RILANCIO.....	<b>30</b>
✓	ADEMPIMENTI NECESSARI PER PROCEDERE ALL'OPZIONE.....	<b>30</b>
	<b>AGEVOLAZIONI CONCESSE DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO.....</b>	<b>32</b>
⇒	CULTURA MISSIONE COMUNE.....	<b>32</b>
✓	SOGGETTI BENEFICIARI.....	<b>32</b>
✓	LAVORI AGEVOLABILI.....	<b>33</b>
✓	IMPORTO AMMISSIBILE.....	<b>33</b>
✓	TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE.....	<b>33</b>
✓	UTILIZZO CONTRIBUTO ACCORDATO.....	<b>34</b>
⇒	FONDO PER LA CULTURA.....	<b>34</b>
✓	COMPARTO GARANZIA PATRIMONIO CULTURALE.....	<b>35</b>
▪	MISURA PREVISTA ED INTERVENTI AMMISSIBILI.....	<b>35</b>
▪	SOGGETTI AMMISSIBILI.....	<b>36</b>

▪	IMPORTO MASSIMO GARANTITO.....	<b>36</b>
▪	ITER E REQUISITI PER L'AMMISSIONE.....	<b>36</b>
▪	EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI GARANTITI DAL COMPARTO DI GARANZIA.....	<b>37</b>
▪	COSTI DELLA GARANZIA.....	<b>37</b>
✓	COMPARTO CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PATRIMONIO CULTURALE.....	<b>37</b>
▪	MISURA PREVISTA ED INTERVENTI AMMISSIBILI.....	<b>37</b>
▪	SOGGETTI AMMISSIBILI.....	<b>38</b>
▪	IMPORTO DEL CONTRIBUTO.....	<b>38</b>
▪	ITER E REQUISITI PER L'AMMISSIONE.....	<b>39</b>
▪	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI.....	<b>40</b>
⇒	MISURE IN ATTESA DI NORME ATTUATIVE.....	<b>41</b>
✓	ANTICIPAZIONE CULTURA.....	<b>43</b>
✓	MUTUO CULTURA PUBBLICA 4.0.....	<b>44</b>
✓	MUTUO ORDINARIO CULTURA PRIVATI.....	<b>45</b>
✓	MUTUO CULTURA 4.0.....	<b>46</b>
✓	MUTUO LIGHT CULTURA 2.0.....	<b>47</b>
✓	MUTUO ORDINARIO CULTURA PUBBLICI.....	<b>48</b>
✓	MUTUO ORDINARIO CULTURA – ADSI.....	<b>49</b>
✓	MUTUO LIGHT CULTURA – ADSI.....	<b>50</b>

✓ ANTICIPAZIONE CULTURA – ADSI.....	51
ANTICORRUZIONE.....	52
ANTIRICICLAGGIO.....	59
ALLEGATI.....	62





## PRESENTAZIONE

Il presente lavoro, a cura dei professionisti della Studio Sacchetta s.r.l., è consistito nella predisposizione di un *vademecum* operativo, riguardante le agevolazioni, anche fiscali, nell'ambito delle ristrutturazioni edilizie, con particolare attenzione a quelle che potrebbe essere fruite dai proprietari delle dimore storiche del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

I temi trattati spaziano dalle agevolazioni ordinarie e straordinarie per ristrutturazioni edilizie (Sisma Bonus; Ecobonus; Superbonus) a quelle concesse dall'Istituto per il Credito Sportivo.

Nell'ambito dell'attività svolta dall'Istituto Regionale Ville Venete, è stata anche sinteticamente illustrata la normativa, ed i conseguenti adempimenti, in tema di antiriciclaggio ed anticorruzione.

\*\*\*\*\*

## DETRAIBILITÀ FISCALE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE OGGETTO DI CONTRIBUTO O FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'I.R.V.V.

L'Istituto Regionale Ville Venete, ai sensi dell'art. 50 del relativo Statuto, «*provvede, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento e al restauro delle Ville Venete, soggette alle disposizioni della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137-, di seguito Codice, nonché alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete di cui al comma 1*»<sup>1</sup>.

L'Istituto, così come disposto all'art. 20, L.R. 24/08/1979, n. 63, può concedere, su richiesta del proprietario: «*mutui, garantiti a proprio favore e ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, né superiore a venti, oppure può, al medesimo scopo, attivare procedure di mutuo attraverso istituti bancari*»; può, altresì, concedere ulteriori tipologie di agevolazioni, e più specificamente contributi:

- in **conto interessi**, al fine di abbattere il tasso sui mutui concessi;
- consistenti in una **riduzione del debito**, nella misura **non superiore al 20%** della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

---

<sup>1</sup> L.R. 24/08/1979 n. 63.

---

- ⇒ interesse storico o artistico della villa;
  - ⇒ entità quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro;
  - ⇒ reddito realizzato dalla villa;
  - ⇒ condizioni economiche inadeguate del proprietario;
- a **fondo perduto** per lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla Soprintendenza o indicati dal Consiglio di Amministrazione, per coloro i quali non si avvalgono del mutuo, nella **misura massima** del **30%** dei lavori eseguiti.

Alla luce di ciò, di seguito si passerà all'analisi di ogni singola agevolazione.

\*\*\*\*\*

## MUTUI CONCESSI DALL'I.R.V.V.

Facendo un *excursus* normativo, l'art. 15 del T.U.I.R. prevede che, in linea generale, danno diritto alla detrazione IRPEF del 19% gli interessi relativi a:

- mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

Alla luce di ciò, già dalla lettura dell'art. 15 del T.U.I.R. è possibile comprendere che, in linea generale, la detrazione degli interessi passivi su mutui sarebbe percorribile da persone

---

fisiche (soggette ad IRPEF) ed a condizione che la costruzione e/o la ristrutturazione edilizia riguardi unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

\*\*\*\*\*

## CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

Ricollegandoci al punto precedente e cioè che la detrazione IRPEF del 19% spetta sugli interessi passivi relativi a:

- mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;

nel caso di **mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi in conto interessi** (concessi da Stato o enti pubblici), la circolare del 03/05/1996 n. 108 – Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III ha chiarito che **la detrazione è calcolata sulla differenza tra gli interessi passivi ed il contributo concesso.**

In sintesi: **gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.**

\*\*\*\*\*

## CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

I proprietari (persone fisiche), nel caso in cui:

- abbiano acceso un mutuo ipotecario per la ristrutturazione;
- l'immobile sia adibito ad abitazione principale;
- abbiano goduto di un contributo in conto capitale;

ricollegandoci alla circolare del 03/05/1996 n. 108 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III (come sopra meglio esposta), potranno godere della detrazione degli interessi passivi sui mutui.

**Si precisa comunque che danno diritto alla detrazione solamente le somme rimaste effettivamente a carico del contribuente.**

\*\*\*\*\*

## CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Nel caso di concessione di contributi a fondo perduto è chiaro che il soggetto beneficiario non potrebbe, per tale importo, godere di alcuna detrazione dal momento che, se fosse possibile, beneficerebbe di una duplice agevolazione: il contributo e la detrazione.

---

Tutto ciò, ovviamente, andrebbe a ledere il postulato cardine della detrazione, il quale prevede che possono essere detratte le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti.

\*\*\*\*\*

## RITENUTE D'ACCONTO SUI CONTRIBUTI EROGATI A FONDO PERDUTO

Le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati, in linea con l'art. 28, co. 2, D.P.R. 600/1973, *«devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali»*. Il soggetto erogatore dovrà quindi procedere al versamento della ritenuta, tramite F24, entro il 16 del mese successivo all'erogazione del contributo.

La ritenuta è a titolo d'acconto dell'IRPEF o dell'IRES dovuta da chi percepisce il corrispettivo.

In linea generale, per delimitare l'ambito di applicazione delle ritenute, sono fissati due requisiti:

- 1. i beneficiari del contributo devono svolgere attività commerciale;**
- 2. i contributi non devono essere destinati all'acquisto di beni strumentali.**

Prendendo in esame il primo requisito, cioè la commercialità, è bene precisare che la ritenuta andrà applicata, oltre agli imprenditori, anche ai soggetti che, seppur non imprenditori, svolgono attività commerciali. Quindi, a rigor di logica, sono esclusi da ritenuta i soggetti che svolgono attività istituzionale.

Nella tabella seguente verranno riportate i principali casi di esclusione da ritenuta:

---



<b>CAUSE DI ESCLUSIONE</b>	
<b>CONTRIBUTI ESCLUSI DALLA RITENUTA 4%</b>	<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b>
CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	ART. 28, CO. 2, D.P.R. 600/1973
CONTRIBUTI EROGATI A CONTRIBUENTI CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ COMMERCIALE, PROFESSIONALE, ARTISTICA	ART. 28, CO. 1, D.P.R. 600/1973 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 23, CO. 1, D.P.R. 600/1973
CONTRIBUTI AD IMPRENDITORI AGRICOLI TITOLARI DI REDDITO AGRARIO	RR.MM. 150/1995 E 531/1980
CONTRIBUTI COFINANZIATI DALLA UE E DA FONDI NAZIONALI	R.M. 51/E/2010 <sup>2</sup>
CONTRIBUTI EROGATI A REGIONI, PROVINCE, COMUNI E ALTRI ENTI PUBBLICI	ART. 74, CO. 1, D.P.R. 917/1986
CONTRIBUTI EROGATI ALLE ONLUS	ART. 16, CO. 1, D.LGS. 460/1997
CONTRIBUTI EROGATI AD IMPRESE LIRICHE E CONCERTISTICHE DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE	ART. 2, L. 54/1980
CONTRIBUTI EROGATI DA AGEA E DA ALTRI ORGANISMI PER INTERVENTI IN SETTORE AGRICOLO	ART. 2, CO. 8, L. 546/1983
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	ART. 8, CO. 34, L. 67/1988
CONTRIBUTI EROGATI DAL CONI E DA ALTRE FEDERAZIONI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE	ART. 90, CO. 4, L. 289/2002

È bene precisare che sono assoggettati a ritenuta anche i contributi in conto interessi concessi in forza di specifiche disposizioni agevolative.

\*\*\*\*\*

---

<sup>2</sup> La ritenuta verrà applicata solo sulla parte riguardante i fondi di carattere nazionale.

---

## AGEVOLAZIONI IN TEMA DI RISTRUTTAZIONI EDILIZIE

In tema di agevolazioni per la ristrutturazione edilizia la misura attualmente più richiesta è sicuramente il **superbonus**. Tale agevolazione, infatti, si va ad aggiungere alle misure già previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus).

\*\*\*\*\*

### DETRAZIONE ORDINARIA PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Analizzando sinteticamente le misure vigenti ante superbonus, l'agevolazione introduttiva è sicuramente quella disciplinata dall'**art. 16-bis del DPR 917/86 (ristrutturazioni edilizie)**, la quale consiste in una **detrazione dall'IRPEF del 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare**. La detrazione deve essere ripartita in **10 quote annuali** di pari importo.

#### SOGGETTI BENEFICIARI

Hanno diritto alla detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato, e nello specifico:

- il proprietario o il nudo proprietario;
-

- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- l'inquilino o il comodatario;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
- il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell'unione civile;
- il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

### LAVORI AGEVOLABILI

I lavori che possono beneficiare della detrazione sono i seguenti:

- quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, si tratta degli **interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;**
-

- ❑ quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr 380/2001 (**manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia**), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- ❑ quelli necessari alla **ricostruzione** o al **ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi**, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- ❑ quelli relativi alla **realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali**, anche a proprietà comune;
- ❑ quelli finalizzati all'**eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto **ascensori e montacarichi** (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione);
- ❑ quelli per la **realizzazione di ogni strumento** che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a **favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi**, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.

La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell'agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili

---

nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%;

- ❑ quelli di **bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici**. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L'agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l'installazione del corrimano;
- ❑ quelli relativi all'**adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi**. Per "atti illeciti" si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell'agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza;

- quelli finalizzati alla **cablatura degli edifici**, al **contenimento dell'inquinamento acustico**, al **conseguimento di risparmi energetici**, all'adozione di **misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici**;
- interventi di **sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione**.

Oltre alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
- le spese per l'acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

\*\*\*\*\*

---

## SISMA BONUS

Il **sisma bonus** in linea con l'agevolazione "*ristrutturazioni edilizie*" consiste in una **detrazione dall'IRPEF del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.**

La **detrazione** aumenta al **70%** se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all'**80%**, se si passa a due classi di rischio inferiori.

La detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

### SOGGETTI BENEFICIARI

Hanno diritto alla detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato, e nello specifico:

- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- l'inquilino o il comodatario;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;

- ❑ il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell'unione civile;
- ❑ il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- ❑ il convivente *more uxorio*, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Dal 2018, inoltre, le detrazioni possono essere usufruite anche:

- ❑ dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
- ❑ dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; questi enti devono essere stati costituiti ed essere già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*";
- ❑ dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.



LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI (spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021)			
PERCENTUALI di detrazione	50%	70%, per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio inferiore	80%, per le singole unità immobiliari, se si passa a due classi di rischio inferiore
		75%, per gli edifici condominiali, se si passa a una classe di rischio inferiore	85%, per gli edifici condominiali, se si passa a due classi di rischio inferiori
IMPORTO MASSIMO delle spese	96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno		
	96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali		
RIPARTIZIONE della detrazione	5 quote annuali		
IMMOBILI INTERESSATI	qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l'abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive l'immobile deve trovarsi in una delle zone sismiche 1, 2 e 3		

\*\*\*\*\*

## ECOBONUS

La misura consiste in una **detrazione dall'IRPEF o dall'IRES ed è accordata per interventi che elevano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.**

L'importo da portare in **detrazione** (da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) dalle imposte può variare **dal 50% al 85%** (interventi su parti comuni condominiali) della spesa in base alle caratteristiche dell'intervento.

### SOGGETTI BENEFICIARI

Hanno diritto alla detrazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

- i contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale<sup>3</sup>;
- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell'unione civile;
- il convivente *more uxorio*, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Dal 2018, inoltre, le detrazioni possono essere usufruite anche:

- dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
- dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; questi enti devono essere stati costituiti ed essere già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*";
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

---

<sup>3</sup> Le detrazioni d'imposta lorda non spettano ai soggetti che non possiedono redditi imponibili. Alla luce di ciò, ad esempio, gli enti pubblici territoriali (es. i Comuni), in quanto esenti dall'IRES, non possono godere di tali detrazioni.

---

## LAVORI AGEVOLABILI

I lavori che possono beneficiare della detrazione sono i seguenti:

- la **riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;**
- il **miglioramento termico dell'edificio** (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
- l'**installazione di pannelli solari;**
- la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;**
- l'**acquisto e la posa in opera di schermature solari;**
- l'**acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;**
- l'**acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;**
- l'**acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;**
- l'**acquisto di generatori d'aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.**

Per la maggior parte degli interventi attualmente la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%.

In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al **50%** per le seguenti spese:

---

- ❑ acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
- ❑ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall'agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%;
- ❑ acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

\*\*\*\*\*

## SUPERBONUS 110%

19

Il **Superbonus** è un'agevolazione istituita e disciplinata dall'art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che **innalza al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022** per specifici **interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.**

Si tratta, quindi, di nuove misure aggiuntive rispetto alle detrazioni già previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus).

---

Un punto di forza del superbonus è arrivato, nel caso di specie, con il Decreto Legge n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 che, con l'art. 80, co. 6, che **ha esteso l'agevolazione anche agli immobili appartenenti alla categoria catastale A9 (dunque a tutte le dimore storiche), purché risultino aperti e accessibili al pubblico.**

### IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE SUPERBONUS

Si tratta di detrazioni dall'imposta lorda <sup>4</sup> ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici.

Il Superbonus spetta, quindi - a determinate condizioni - per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

20

### INTERVENTI TRAINANTI

Ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per le seguenti tipologie di interventi (c.d. **trainanti**) di:

- isolamento termico delle superfici** opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza

---

<sup>4</sup> Tale detrazione è riconosciuta nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

---

superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;

- ❑ **sostituzione degli impianti di climatizzazione** invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento, e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento, e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- ❑ **interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013** (c.d. sismabonus). La detrazione per tale tipo di interventi è aumentata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per le spese sostenute nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

### INTERVENTI TRAINATI

L'agevolazione in commento spetta, inoltre, per gli interventi **c.d. trainati** a condizione che essi siano realizzati congiuntamente a un intervento trainante; si tratta in particolare di:

- ❑ **interventi di efficientamento energetico rientranti nell'ecobonus**, nei limiti di spesa stabiliti dalla legislazione vigente per ciascun intervento, previsti e disciplinati dall'art.
-

14 del decreto legge n. 63/2013; ai fini della presente trattazione è rilevante evidenziare che gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 danno diritto alla detrazione del 110% a prescindere dalla effettuazione di interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (che costituiscono, appunto, interventi trainanti), qualora questi ultimi non possano essere realizzati perché:

- ⇒ gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- ⇒ per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali i suddetti interventi trainanti sono vietati.

Condizione indispensabile affinché per gli interventi indicati nel citato articolo 14 del Decreto legge n. 63/2013 si possa usufruire dell'agevolazione è, comunque, che a seguito della loro esecuzione venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile - in quanto l'edificio o l'unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe - il conseguimento della classe energetica più alta.

Pertanto, **se l'edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell'isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali**, il Superbonus si applica ai singoli interventi ammessi all'ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.

---

- ❑ **interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR 917/1986,**  
finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021);
- ❑ **interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013;
- ❑ **interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, co. 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993 o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- ❑ **interventi di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.**

### SOGGETTI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE

Per usufruire delle agevolazioni sopra descritte, gli interventi di cui sopra dovranno essere effettuati:

- ❑ dai **condomini**, nonché con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento
-



complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;

- ❑ **dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni sulle singole unità immobiliari;**
- ❑ dagli **Istituti autonomi case popolari** (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e, per gli interventi per i quali a tale data siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
- ❑ dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- ❑ dalle **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (di cui all'articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 7 della legge n. 383/2000;

- dalle **associazioni e società sportive dilettantistiche** iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, co. 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

\*\*\*\*\*

Resta, naturalmente, inteso che le agevolazioni spettano solo ai soggetti che godono di un titolo idoneo, quale:

- proprietà;
- nuda proprietà;
- usufrutto;
- uso;
- abitazione/superficie;
- detenzione dell'immobile in base ad un regolare contratto di locazione (anche finanziaria) o di comodato, regolarmente registrato e purché abbia avuto il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

TIPO DI INTERVENTO	AMMONTARE COMPLESSIVO MASSIMO DELLE SPESE SUL QUALE VERRÀ CALCOLATA LA DETRAZIONE
Isolamento termico sugli involucri	<input type="checkbox"/> € 50.000, per edifici unifamiliari o per unità immobiliari funzionalmente indipendenti; <input type="checkbox"/> € 40.000 (moltiplicato il numero delle unità immobiliari che comprendono l'edificio), per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; <input type="checkbox"/> € 30.000 (moltiplicato il numero delle unità immobiliari che comprendono l'edificio), per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni	<input type="checkbox"/> € 20.000 (moltiplicato il numero delle unità immobiliari che comprendono l'edificio), per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; <input type="checkbox"/> € 15.000 (moltiplicato il numero delle unità immobiliari che comprendono l'edificio), per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti	<input type="checkbox"/> € 30.000
Antisismici	mutabili in relazione all'intervento attuato
<b>OLTRE AGLI INTERVENTI TRAINANTI SOPRA ELENCATI, RIENTRANO NEL SUPERBONUS ANCHE LE SPESE PER INTERVENTI C.D. TRAINATI (COME DI ESEGUITO ELENCATI) REALIZZATI INSIEME AD ALMENO UNO DEGLI INTERVENTI PRINCIPALI DI ISOLAMENTO TERMICO, DI SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE O DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO<sup>5</sup></b>	

<sup>5</sup> Si rileva ancora una volta che gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 danno diritto alla detrazione del 110% a prescindere dalla effettuazione di interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (che costituiscono, appunto, interventi trainanti), qualora questi ultimi non possano essere realizzati perché:

- gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;

TIPO DI INTERVENTO	AMMONTARE COMPLESSIVO MASSIMO DELLE SPESE SUL QUALE VERRÀ CALCOLATA LA DETRAZIONE
Efficientamento energetico	mutabili in relazione all'intervento attuato
Eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).	<input type="checkbox"/> € 96.000
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993 o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici	<input type="checkbox"/> € 48.000 e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale). In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del Dpr n. 380/2001 il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale
Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.	<input type="checkbox"/> € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo;
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici	mutabili in relazione all'edificio di installazione e al numero di colonnine installate

\*\*\*\*\*

---

per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali i suddetti interventi trainanti sono vietati.

---

## ART. 121 D.L. 34/2020

### ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI FISCALI

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, l'art. 121 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha stabilito che è possibile **optare alternativamente** per:

- un contributo anticipato sotto forma di **sconto** praticato **dai fornitori** dei beni o servizi (sconto in fattura);
- la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di ulteriori e successive cessioni.

La cessione può essere disposta in favore:

- dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.

#### INTERVENTI PER I QUALI È POSSIBILE SCEGLIERE LO SCONTO O LA CESSIONE

La possibilità di utilizzare l'opzione prevista dall'art. 121 del Decreto Rilancio riguarda tutti i seguenti interventi:

- trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus**, inclusi, a partire dal 1° gennaio 2021, quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone portatrici di handicap in
-

situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;

- ❑ di **recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR**. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  - ❑ di **riqualificazione energetica rientranti nell'ecobonus** quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull'involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
  - ❑ di **adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus**. L'opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l'acquisto delle "case antisismiche";
  - ❑ di **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti**, ivi inclusi quelli di sola pulizia o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020;
  - ❑ di **installazione di impianti fotovoltaici**, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
  - ❑ di **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici**, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.
-

## **COME ESERCITARE L'OPZIONE PREVISTA DALL'ART. 121 DECRETO RILANCIO**

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, come modificato dal successivo provvedimento del 12 ottobre 2020, ha definito le modalità di esercizio dell'opzione che deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso appositi intermediari a ciò abilitati.

L'invio dell'istanza deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo relativo all'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

A seguito della presentazione della domanda e della sua ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate, quest'ultima effettua una serie di controlli con i poteri e le attribuzioni previsti dagli articoli 31 e seguenti del DPR n. 600/1973.

È chiaro che nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti per poter usufruire della detrazione, l'Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, con maggiorazione degli interessi e delle sanzioni.

## **ADEMPIMENTI NECESSARI PER PROCEDERE ALL'OPZIONE**

Adempimento essenziale ai fini dell'esercizio dell'opzione e che si aggiunge agli altri già previsti per ottenere il superbonus 110%, è la richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta; tale visto è rilasciato dai soggetti incaricati alla trasmissione

---

telematica delle dichiarazioni dopo aver verificato la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Oltre al visto di conformità è necessario richiedere sia ai fini dell'utilizzo diretto del superbonus che dell'opzione per la cessione o lo sconto:

- per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- per gli interventi antisismici, l'asseverazione, da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi.

I tecnici che rilasciano le predette asseverazioni ed attestazione devono avere previamente stipulato apposita polizza di assicurazione della responsabilità civile, che non preveda esclusioni relative alle attività di asseverazione.

\*\*\*\*\*



## AGEVOLAZIONI CONCESSE DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

L'Istituto per il Credito Sportivo, in ossequio alle disposizioni contenute nel D.lgs. del 19 maggio 2020, ha istituito una serie di misure per finanziare interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

### CULTURA MISSIONE COMUNE

La misura consiste in contributi in conto interessi destinati al totale abbattimento degli interessi di mutui a tasso fisso della durata di 15, 20 e 25 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2021 con l'Istituto per il Credito Sportivo o altra banca appositamente convenzionata.

32

#### SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare della misura in oggetto:

- Comuni;
  - Unioni di Comuni;
  - Comuni in forma associata;
  - Città Metropolitane;
  - Province e Regioni.
-

### **LAVORI AGEVOLABILI**

Sono ammissibili:

- gli interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione per assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale stesso;
- gli interventi di recupero e restauro di beni culturali, di recupero, restauro, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma di immobili appartenenti al patrimonio culturale, gli interventi di digitalizzazione di beni culturali; gli interventi di acquisizione di patrimonio culturale.

33

### **IMPORTO AMMISSIBILE**

L'importo massimo di mutuo agevolabile per ciascuna istanza e complessivo è:

- 2 milioni di euro per i piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti);
- 4 milioni di euro per i Comuni medi (da 5.001 a 100.000,00 abitanti non capoluogo) le Unioni dei Comuni e i Comuni in forma associata;
- 6 milioni di euro per i Comuni capoluogo, i Comuni oltre i 100.000,00 abitanti non capoluogo, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni.

### **TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE**

Le istanze dovranno essere presentate tramite il sito [www.creditosportivo.it](http://www.creditosportivo.it) entro e non oltre le ore 24:00 del 05/12/2021.

---

## UTILIZZO CONTRIBUTO ACCORDATO

I contributi possono essere utilizzati sui mutui contratti dagli enti beneficiari per:

- la realizzazione diretta delle opere;
- il cofinanziamento dei contributi regionali o nazionali o europei in conto capitale (Bandi regionali, Programmi Operativi Nazionali e Regionali, Contributi per investimenti, Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, ecc.);
- l'erogazione dei contributi agli investimenti dei concessionari o gestori, finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 anche nell'ambito dei partenariati speciali attivati ai sensi dell'art. 151, comma 3, del D.lgs. 50/2016.

\*\*\*\*\*

## FONDO PER LA CULTURA

L'articolo 184 del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in Legge n. 77/2020, ha istituito il **Fondo per la cultura**.

Tale Fondo è finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

---

In particolare, ai sensi del decreto interministeriale MiBACT – MEF n. 546 del 27 novembre 2020, in attuazione di quanto previsto già dal Decreto Rilancio, una parte del fondo stesso (20 milioni di euro) è stato destinato, con una dotazione di 10 milioni di euro ciascuno, al riconoscimento di garanzie e alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il fondo di 20 milioni di euro è suddiviso in due comparti:

1. **COMPARTO GARANZIA PATRIMONIO CULTURALE;**
2. **COMPARTO CONTRIBUTI INTERESSI PATRIMONIO CULTURALE.**

## **COMPARTO GARANZIA PATRIMONIO CULTURALE**

### **MISURA PREVISTA ED INTERVENTI AMMISSIBILI**

Si tratta di una garanzia relativa a finanziamenti concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo (o da altro istituto bancario) per tutti quegli interventi, iniziative e attività di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, che vengono effettuati nel territorio nazionale.

La garanzia non può eccedere l'80% dell'ammontare del finanziamento concesso<sup>6</sup>; pertanto, la quota rimanente può essere assistita da altra garanzia reale o personale.

---

<sup>6</sup> Tale garanzia può arrivare al 100% qualora gli interventi siano di elevato valore sociale e/o culturale.

---

### **SOGGETTI AMMISSIBILI**

Sono i soggetti pubblici o privati, ivi incluse le imprese culturali e creative, che perseguono finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, mediante interventi, iniziative e attività relativi allo stesso. Sono, di contro, esclusi gli enti territoriali.

### **IMPORTO MASSIMO GARANTITO**

L'importo garantito non può essere superiore a 2,5 milioni di euro. Tale fondo, a fronte di interventi ammissibili finanziati con mutui a medio/lungo termine, può garantire un periodo di preammortamento massimo di 24 mesi (eventualmente prorogabile) e un periodo di ammortamento massimo di 20 anni.

### **ITER E REQUISITI PER L'AMMISSIONE**

I soggetti ammissibili, qualora in possesso dei requisiti stabiliti per tale misura, come puntualmente desumibili dal *“Regolamento sulle modalità di gestione del comparto di garanzia del Fondo di cui all'art. 184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34”* e dalla documentazione pubblicata nel sito internet dell'Istituto per il Credito Sportivo, per usufruire della garanzia, devono rivolgersi al Credito Sportivo (o ad altra banca finanziatrice convenzionata). Sarà quindi l'istituto a cui ci si rivolge ad inviare la domanda, con la relativa documentazione, al Comparto di Garanzia; esse saranno vagliate poi dal Comitato per la Gestione dei Fondi (di recente istituzione) che verificherà:

- i requisiti soggettivi dei beneficiari finali;
  - le caratteristiche e la regolarità dei progetti relativi agli interventi ammissibili;
-

- l'ammissibilità della Garanzia richiesta.

#### **EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI GARANTITI DAL COMPARTO DI GARANZIA**

Gli importi dei finanziamenti ammessi alla Garanzia dovranno essere erogati ai beneficiari entro il termine di 12 mesi dalla delibera di ammissione al Comparto, derogabili dal Comitato con apposita motivazione.

#### **COSTI DELLA GARANZIA**

Il costo è composto da un premio:

- per spese di istruttoria, pari ad € 150,00;
- di garanzia annuo, pari allo 0,25% o allo 0,35%, qualora il finanziamento sia garantito esclusivamente dal Fondo.

I soggetti interessati, per maggiori informazioni, potranno monitorare il sito internet dell'Istituto per il Credito Sportivo, al seguente link: <https://www.creditosportivo.it/fondi-speciali-cultura/>

\*\*\*\*\*

### **COMPARTO CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PATRIMONIO CULTURALE**

#### **MISURA PREVISTA ED INTERVENTI AMMISSIBILI**

Si tratta di un contributo in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo (o da altro istituto bancario) per tutti quegli interventi, iniziative e attività

---

di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, che vengono effettuati nel territorio nazionale.

### **SOGGETTI AMMISSIBILI**

Sono i soggetti pubblici o privati, ivi incluse le imprese culturali e creative, che perseguono finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, mediante interventi, iniziative e attività relative allo stesso.

### **IMPORTO DEL CONTRIBUTO**

Come desumibile dall'art. 4 del ***“regolamento sulle modalità di gestione del comparto di garanzia del Fondo di cui all'art. 184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34”***, *“...// “contributo” viene calcolato sul valore più basso tra l'importo mutuato e l'importo ammesso a “contributo”. L'importo complessivo del “contributo” viene quantificato come differenza tra le rate del mutuo calcolate al tasso lordo e le rate calcolate ad un tasso al netto della percentuale di “contributo” assegnata. Il “contributo” così quantificato sarà distribuito, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, in quote annuali di eguale importo. La quota annuale di “contributo”, suddivisa per il numero delle rate di mutuo scadenti nell'anno, sarà detratta da ciascuna rata. Nel caso di “contributo” destinato al totale abbattimento della quota interessi di mutui con piano di ammortamento all'italiana (quota capitale costante e quota interessi decrescente) il “contributo” sarà decrescente e pari alla quota interessi risultante dal piano d'ammortamento del mutuo. In nessun caso l'ammontare complessivo del “contributo” potrà essere superiore all'ammontare complessivo degli interessi risultanti dal piano di ammortamento del mutuo. Il Piano operativo dei contributi e/o gli Avvisi*

*pubblici relativi a specifiche iniziative e/o la specifica regolamentazione per l'accesso alle sezioni dedicate costituite dagli Enti apportanti potranno stabilire gli specifici criteri per il calcolo e la misura del "contributo" per ciascuna tipologia di intervento e/o beneficiario.*

*Per i mutui concessi da Soggetto finanziatore diverso da "ICS" il "contributo" viene calcolato e concesso al tasso di interesse più basso tra quello praticato dall'"Istituto" per operazioni analoghe, al momento della concessione del "contributo", e quello praticato dal Soggetto finanziatore, risultante dal piano definitivo di rimborso del Finanziamento erogato..."*

#### **ITER E REQUISITI PER L'AMMISSIONE**

I soggetti ammissibili, qualora in possesso dei requisiti stabiliti per tale misura, come puntualmente desumibili dal "*Regolamento del comparto per contributi in conto interessi del Fondo di cui all'art. 184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 24*" e dalla documentazione pubblicata nel sito internet dell'Istituto per il Credito Sportivo, per usufruire del contributo in conto interessi, devono rivolgersi al Credito Sportivo (o ad altra banca finanziatrice convenzionata). Sarà quindi l'istituto di credito individuato ad inviare la domanda con la relativa documentazione al Comparto per la concessione dei contributi in conto interesse ed esse saranno vagliate poi da un'apposita commissione tecnica.

**Si precisa che i contributi in conto interessi possono essere richiesti dai soggetti beneficiari al soggetto finanziatore entro la data di concessione del relativo finanziamento.**

---



Tali contributi, ottenuti a seguito di apposita istruttoria sulla concessione del relativo finanziamento, non possono eccedere la quota risultante dal piano definitivo di rimborso del finanziamento ammesso al Comparto contributi in conto interessi.

### **EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI**

I contributi vengono erogati direttamente e a favore dei soggetti beneficiari alla scadenza di ogni rata d'ammortamento o, diversamente, con altra periodicità stabilita dal Comitato di gestione dei fondi.

Per i soggetti diversi dagli Enti territoriali (i quali ultimi pure, diversamente da quanto accade per il Fondo Garanzia, possono accedere al Fondo contributi in conto interessi) la corresponsione del contributo avviene alla scadenza di ogni rata di ammortamento o, diversamente, con altra periodicità stabilita dal Comitato di gestione dei fondi solo a seguito di:

- dimostrazione del completamento delle opere o degli interventi;
- presentazione delle necessarie autorizzazione e verifica della conformità delle opere o degli interventi realizzati al progetto approvato.

Se viene ridotto l'importo del mutuo o se viene accertata una spesa minore, sarà conseguentemente ridotto anche il contributo concesso.

In caso di estinzione anticipata del mutuo, cessa anche l'erogazione del contributo relativo.

---

I soggetti interessati, per maggiori informazioni, potranno monitorare il sito internet dell'Istituto per il Credito Sportivo, al seguente link: <https://www.creditosportivo.it/fondi-speciali-cultura/>.

\*\*\*\*\*

## MISURE IN ATTESA DI NORME ATTUATIVE

L'Istituto per il Credito Sportivo, in ossequio al D.lgs. del 19 maggio 2020 con il quale è stato previsto il finanziamento di un fondo cultura per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, sta predisponendo una serie di prodotti agevolati e totalmente dedicati agli interventi in ambito culturale. È bene - comunque - ricordare che, come ben evidenziato nel sito dell'Istituto per il Credito Sportivo, tali interventi sono in attesa di apposite norme attuative.

Alla luce di ciò, vengono riportate tutte le misure previste ed ancora in attesa di norme attuative al fine di permettere ai potenziali beneficiari (che siano, in base alla singola misura, enti locali, enti pubblici, piuttosto che persone fisiche facenti parte dell'Associazione Dimore Storiche, ecc.) di monitorare nel sito dell'Istituto (<https://www.creditosportivo.it/>) la misura *ad hoc*.

Le agevolazioni previste sono le seguenti:

---

- anticipazione cultura;
- mutuo cultura pubblico 4.0;
- mutuo ordinario cultura privati;
- mutuo cultura 4.0;
- mutuo *light* cultura 2.0;
- mutuo ordinario cultura pubblici;
- anticipazione cultura – ADSI;
- mutuo *light* cultura – ADSI;
- mutuo ordinario cultura – ADSI.

## ANTICIPAZIONE CULTURA

<b>Beneficiari</b>	Società ed Associazioni culturali (incluse le imprese culturali e creative che perseguono finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale), Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali previsti dallo Statuto vigente, Enti Ecclesiastici, Università, Istituti culturali e Fondazioni									
<b>Attività finanziata</b>	Svolgimento dell'attività caratteristica (es. interventi su strutture, festival, rassegne, mostre ecc.) e anticipazioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- contributi concessi ai beneficiari da Stato, Regioni, Comuni o altri enti di Diritto Pubblico</li> <li>- contratti di sponsorizzazione stipulati dai beneficiari con soggetti ad elevato standing</li> </ul>									
<b>Importo finanziabile</b>	In relazione alle esigenze ed alla situazione anche prospettica patrimoniale, economica, finanziaria del soggetto richiedente il finanziamento e, comunque, massimo l'85% del valore dell'anticipazione, stimato in relazione alla qualità del credito ceduto									
<b>Forma tecnica</b>	Mutuo chirografario a breve termine. La Parte finanziata si impegna a restituire la somma mutuata alle scadenze concordate mediante pagamento, alla scadenza, di capitale e interessi. L'erogazione avviene in un'unica soluzione, previa richiesta del mutuatario e dopo il perfezionamento della garanzia									
<b>Durata</b>	La durata massima dell'ammortamento è pari a 18 mesi meno un giorno. Per le anticipazioni relative a contratti di sponsorizzazione la durata massima può essere correlata a quella del contratto oggetto di anticipazione									
<b>Tassi di riferimento</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TASSO FISSO**</th> <th>TASSO VARIABILE**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Irs di durata pari a quella del mutuo + spread max 5%</td> <td>Euribor6M + spread max 5%</td> </tr> </tbody> </table>	TASSO FISSO**	TASSO VARIABILE**	Irs di durata pari a quella del mutuo + spread max 5%	Euribor6M + spread max 5%					
TASSO FISSO**	TASSO VARIABILE**									
Irs di durata pari a quella del mutuo + spread max 5%	Euribor6M + spread max 5%									
	<p>** Tasso definito per controparte in base alla classe di rating e alle garanzie apportate</p> <p>Fermo restando ulteriori agevolazioni che ICS potrà riconoscere, caso per caso, a suo insindacabile giudizio, in presenza di iniziative ad alta responsabilità sociale in ambito culturale. Il tasso di interesse viene fissato al momento della stipula del contratto</p>									
<b>TAEG Tasso fisso</b>	6% - calcolato al tasso di interesse del 5% (eurirs 1 anno del 09/07/2020 maggiorato di uno spread pari al 5%) su un capitale di euro 250.000,00 per la durata di 12 mesi									
<b>TAEG Tasso Variabile</b>	5,47% - calcolato al tasso di interesse del 5% (euribor 1M360 del 09/07/2020 maggiorato di uno spread pari al 5%) su un capitale di euro 250.000,00 per la durata di 12 mesi									
<b>Rimborso</b>	Rate comprensive di capitale e interessi con restituzione del capitale in unica soluzione al termine dell'ammortamento									
<b>Spese istruttoria</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPORTO MUTUO</th> <th>SPESE ISTRUTTORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a € 100.000</td> <td>€ 200</td> </tr> <tr> <td>Oltre € 100.000 fino a € 500.000</td> <td>0,2%</td> </tr> <tr> <td>Oltre € 500.000</td> <td>€ 1000 + 0,1% sulla parte eccedente € 500.000, con un massimo di € 5.000</td> </tr> </tbody> </table>	IMPORTO MUTUO	SPESE ISTRUTTORIA	Fino a € 100.000	€ 200	Oltre € 100.000 fino a € 500.000	0,2%	Oltre € 500.000	€ 1000 + 0,1% sulla parte eccedente € 500.000, con un massimo di € 5.000	
IMPORTO MUTUO	SPESE ISTRUTTORIA									
Fino a € 100.000	€ 200									
Oltre € 100.000 fino a € 500.000	0,2%									
Oltre € 500.000	€ 1000 + 0,1% sulla parte eccedente € 500.000, con un massimo di € 5.000									
	In caso di istruttorie di particolare complessità le commissioni saranno concordate con il cliente									
<b>Garanzie richieste</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cessione del credito oggetto di anticipazione</li> <li>- mandato irrevocabile all'incasso a favore dell'Istituto</li> <li>- fideiussione personale (anche pro quota) dei soggetti coinvolti nell' iniziativa</li> <li>- eventuali altre garanzie</li> </ul>									
<b>Servizi aggiuntivi</b>	L'ICS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza									

## MUTUO CULTURA PUBBLICO 4.0

<b>Beneficiari</b>	Enti Locali e Regioni									
<b>Attività finanziata</b>	Progetti ed iniziative ad alta responsabilità sociale in ambito culturale o tese a fronteggiare i rischi ambientali, all'efficientamento energetico, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla messa a norma, alla protezione e alla digitalizzazione (a titolo esemplificativo: visita virtuale del museo, catalogo accessibile per visitatori, sito web dedicato, allestimenti interattivi e ricostruzioni virtuali) dei beni e del patrimonio culturale* su tutto il territorio nazionale									
<b>Importo finanziabile</b>	Fino ad un massimo di € 2.500.000									
<b>Forma tecnica</b>	Contratto di mutuo sotto forma di scrittura privata									
<b>Durata</b>	La durata massima dell'ammortamento è di 25 anni									
<b>Tassi di riferimento</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Durata</th> <th>TASSO FISSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 15 anni</td> <td>IRS 10Y + 0,80%</td> </tr> <tr> <td>Fino a 20 anni</td> <td>IRS 12Y + 0,90%</td> </tr> <tr> <td>Fino a 25 anni</td> <td>IRS 15Y + 1,00%</td> </tr> </tbody> </table>		Durata	TASSO FISSO	Fino a 15 anni	IRS 10Y + 0,80%	Fino a 20 anni	IRS 12Y + 0,90%	Fino a 25 anni	IRS 15Y + 1,00%
Durata	TASSO FISSO									
Fino a 15 anni	IRS 10Y + 0,80%									
Fino a 20 anni	IRS 12Y + 0,90%									
Fino a 25 anni	IRS 15Y + 1,00%									
	Fermo restando ulteriori agevolazioni che ICS potrà riconoscere, caso per caso, a suo insindacabile giudizio, in presenza di iniziative ad alta responsabilità sociale in ambito culturale									
<b>TAEG</b>	FISSO: 0,92% calcolato su € 100.000 a 15 anni (rate semestrali alla francese tasso fisso 0,92% nominale annuo pari all'IRS 10 anni del 10/05/2021 + 0,80% punti percentuali)									
<b>Contributo in conto interesse</b>	Contributo massimo del 2% come da Piano Operativo del Fondo Contributi per gli Interessi, tempo per tempo vigente (a cui si rimanda per un ulteriore approfondimento)									
<b>Rimborso</b>	Rate semestrali									
<b>Spese istruttoria</b>	Nessuna spesa d'istruttoria									
<b>Imposta sostitutiva</b>	Nessuna imposta prevista									
<b>Garanzie richieste</b>	<p><b>Enti Locali:</b> delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di Legge, nonché cessione di rate di contributi concessi da Stato, Regioni, Comuni o altri enti di Diritto Pubblico</p> <p><b>Regioni:</b> delegazione di pagamento rilasciata ai sensi di legge o iscrizione nei propri bilanci, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti al pagamento delle rate, istituendo su tali somme un vincolo speciale in favore dell'ICS. L'ICS si riserva anche di valutare eventuali altre garanzie proposte dall'Ente Regionale</p>									
<b>Servizi aggiuntivi</b>	L'ICS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza									



## MUTUO ORDINARIO CULTURA PRIVATI

<b>Beneficiari</b>	Società ed Associazioni culturali (incluse le imprese culturali e creative che perseguono finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale), Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali previsti dallo Statuto vigente, Enti Ecclesiastici, Università, Istituti culturali e Fondazioni							
<b>Attività finanziata</b>	Progetti ed iniziative ad alta responsabilità sociale in ambito culturale o tese all'acquisto attrezzatura dei beni culturali* (a titolo esemplificativo: arredi, scaffalature, apparecchiature e strumenti tecnologici per una migliore fruizione dei beni culturali o per la loro protezione e sicurezza) e alla realizzazione, ristrutturazione, conservazione, fruizione, valorizzazione, recupero e restauro del patrimonio culturale** su tutto il territorio nazionale (a titolo esemplificativo: musei, biblioteche, archivi, dimore storiche, monumenti, siti archeologici)							
<b>Importo finanziabile</b>	A discrezione del concedente coerentemente con le politiche del credito							
<b>Forma tecnica</b>	Finanziamento a medio lungo termine che può anche essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario"							
<b>Durata</b>	La durata dell'ammortamento è di norma fino ad un massimo di 20 anni							
<b>Tassi di riferimento</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Durata</th> <th>TASSO FISSO***</th> <th>TASSO VARIABILE***</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 20 anni</td> <td>Irs di durata pari a quella del mutuo + spread max 6,65%</td> <td>Euribor6M + spread max 5,80%</td> </tr> </tbody> </table>		Durata	TASSO FISSO***	TASSO VARIABILE***	Fino a 20 anni	Irs di durata pari a quella del mutuo + spread max 6,65%	Euribor6M + spread max 5,80%
Durata	TASSO FISSO***	TASSO VARIABILE***						
Fino a 20 anni	Irs di durata pari a quella del mutuo + spread max 6,65%	Euribor6M + spread max 5,80%						
	*** Tasso definito per controparte in base alla classe di rating e alle garanzie apportate							
	Fermo restando ulteriori agevolazioni che ICS potrà riconoscere, caso per caso, a suo insindacabile giudizio, in presenza di iniziative ad alta responsabilità sociale in ambito culturale							
<b>TAEG</b>	<p>Fisso: 7,41% calcolato su € 500.000 a 20 anni (tasso nominale annuo 7,13% pari all'IRS 20 anni del 27/05/2021 + 6,65%)</p> <p>Variabile: 5,97% calcolato su € 500.000 a 20 anni (tasso nominale annuo 5,80% pari all'Euribor 6 mesi 360 del 27/05/2021 + 5,80%)</p>							
<b>Contributo in conto interesse</b>	Contributo dello 1% per mutui fino a 20 anni, come da Piano Operativo del Comparto per Contributi in conto interessi del Fondo per il Patrimonio Culturale, tempo per tempo vigente (a cui si rimanda per un ulteriore approfondimento)							
<b>Rimborso</b>	Mensile, bimestrale o trimestrale, in conformità con le politiche del credito							
<b>Spese istruttoria</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPORTO MUTUO</th> <th>SPESE ISTRUTTORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a € 100.000</td> <td>€ 300</td> </tr> <tr> <td>Oltre € 100.000</td> <td>€ 300 + 0,20% sulla parte eccedente € 100.000 con un massimo di € 5.000</td> </tr> </tbody> </table>		IMPORTO MUTUO	SPESE ISTRUTTORIA	Fino a € 100.000	€ 300	Oltre € 100.000	€ 300 + 0,20% sulla parte eccedente € 100.000 con un massimo di € 5.000
IMPORTO MUTUO	SPESE ISTRUTTORIA							
Fino a € 100.000	€ 300							
Oltre € 100.000	€ 300 + 0,20% sulla parte eccedente € 100.000 con un massimo di € 5.000							
	In caso di istruttorie di particolare complessità le commissioni saranno concordate con il cliente							
<b>Imposta sostitutiva</b>	0,25% sull'importo del finanziamento da corrisondersi all'atto dell'erogazione							
<b>Garanzie richieste</b>	Garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia di cui all'art.184, comma 4, del d.l.19 maggio 2020, n. 34 e, in funzione a valutazioni di merito creditizio, garanzia reale mobiliare, immobiliare o fideiussoria							
<b>Servizi aggiuntivi</b>	L'ICS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza							

## MUTUO CULTURA 4.0

<b>Beneficiari</b>	Società ed Associazioni culturali (incluse le imprese culturali e creative che perseguono finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale), Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali previsti dallo Statuto vigente, Enti Ecclesiastici, Università, Istituti culturali e Fondazioni							
<b>Attività finanziata</b>	Progetti ed iniziative ad alta responsabilità sociale in ambito culturale o tese a fronteggiare i rischi ambientali, all'efficientamento energetico, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla messa a norma, alla protezione e alla digitalizzazione (a titolo esemplificativo: visita virtuale del museo, catalogo accessibile per visitatori, sito web dedicato, allestimenti interattivi e ricostruzioni virtuali) dei beni e del patrimonio culturale* su tutto il territorio nazionale							
<b>Importo finanziabile</b>	Fino ad un massimo di € 1.000.000							
<b>Forma tecnica</b>	Finanziamento a medio lungo termine che può anche essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario"							
<b>Durata</b>	La durata massima dell'ammortamento è di 20 anni							
<b>Tassi di riferimento</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Durata</th> <th>TASSO FISSO**</th> <th>TASSO VARIABILE**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 20 anni</td> <td>Irs di durata pari a quella del mutuo + spread max 4,15%</td> <td>Euribor6M + spread max 3,25%</td> </tr> </tbody> </table>		Durata	TASSO FISSO**	TASSO VARIABILE**	Fino a 20 anni	Irs di durata pari a quella del mutuo + spread max 4,15%	Euribor6M + spread max 3,25%
Durata	TASSO FISSO**	TASSO VARIABILE**						
Fino a 20 anni	Irs di durata pari a quella del mutuo + spread max 4,15%	Euribor6M + spread max 3,25%						
	** Tasso definito per controparte in base alla classe di rating e alle garanzie apportate							
	Fermo restando ulteriori agevolazioni che ICS potrà riconoscere, caso per caso, a suo insindacabile giudizio, in presenza di iniziative ad alta responsabilità sociale in ambito culturale							
<b>TAEG</b>	<p>Fisso: 4,77% calcolato su € 500.000 a 20 anni (tasso fisso nominale annuo 4,63% pari all'IRS 20 anni del 27/05/2021 + 4,15% punti percentuali)</p> <p>Variabile: 3,36% calcolato su € 500.000 a 20 anni (tasso fisso nominale annuo 3,25% pari all'Euribor 6 mesi 360 del 27/05/2021 + 3,25 punti percentuali)</p>							
<b>Contributo in conto interesse</b>	Contributo del 2% come da Piano Operativo del Fondo Contributi per gli Interessi, tempo per tempo vigente (a cui si rimanda per un ulteriore approfondimento)							
<b>Rimborso</b>	Mensile, bimestrale o trimestrale, in conformità con le politiche del credito							
<b>Spese istruttoria</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPORTO MUTUO</th> <th>SPESE ISTRUTTORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a € 100.000,00</td> <td>€ 0</td> </tr> <tr> <td>Oltre € 100.000,00</td> <td>€ 500</td> </tr> </tbody> </table>		IMPORTO MUTUO	SPESE ISTRUTTORIA	Fino a € 100.000,00	€ 0	Oltre € 100.000,00	€ 500
IMPORTO MUTUO	SPESE ISTRUTTORIA							
Fino a € 100.000,00	€ 0							
Oltre € 100.000,00	€ 500							
<b>Imposta sostitutiva</b>	0,25% sull'importo del finanziamento da corrispondersi all'atto dell'erogazione							
<b>Garanzie richieste</b>	Garanzia almeno del 50% rilasciata dal Fondo di Garanzia di cui all'art.184, comma 4, del d.l.19 maggio 2020, n. 34 e, in funzione a valutazioni di merito creditizio, garanzia reale, fideiussoria o ipoteche su immobili di particolare valore							
<b>Servizi aggiuntivi</b>	L'ICS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza							



## MUTUO LIGHT CULTURA 2.0

<b>Beneficiari</b>	Società ed Associazioni culturali (incluse le imprese culturali e creative che perseguono finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale), Enti Ecclesiastici, Università, Istituti culturali e Fondazioni		
<b>Attività finanziata</b>	Progetti ed iniziative ad alta responsabilità sociale in ambito culturale o tese alla realizzazione di lavori di manutenzione degli edifici e giardini storici vincolati ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" o di strutture destinate ad attività culturali o ad esse strumentali su tutto il territorio nazionale. Acquisto o restauro di beni culturali relativi all'attività culturale esercitata (es. documenti, libri, manoscritti, fotografie, opere di pittura, scultura, grafica) o acquisto di attrezzature e beni strumentali o comunque connessi (es. arredi, scaffalature, apparecchiature e strumenti tecnologici) per una migliore fruizione dei beni culturali* o per la loro protezione e sicurezza		
<b>Importo finanziabile</b>	Fino ad un massimo di € 60.000		
<b>Forma tecnica</b>	Mutuo chirografario, non è prevista garanzia ipotecaria. L'erogazione avviene in un'unica soluzione ed è contestuale alla stipula del contratto su esibizione della fattura (in originale) relativa all'acquisto dei beni o delle attrezzature oggetto di mutuo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori		
<b>Durata</b>	Fino a 7 anni		
<b>Tassi di riferimento</b>	<table border="1"> <tr> <td>TASSO FISSO</td> </tr> <tr> <td>Irs di durata pari a quella del mutuo + spread del 3,90%</td> </tr> </table> <p>Fermo restando ulteriori agevolazioni che ICS potrà riconoscere, caso per caso, a suo insindacabile giudizio, in presenza di iniziative ad alta responsabilità sociale in ambito culturale</p>	TASSO FISSO	Irs di durata pari a quella del mutuo + spread del 3,90%
TASSO FISSO			
Irs di durata pari a quella del mutuo + spread del 3,90%			
<b>Taeg</b>	4,43% calcolato su € 60.000 a 7 anni (tasso nominale annuo 3,90% pari all'IRS 7 anni del 27/05/2021 (negativo quindi pari a zero) + 3,90%)		
<b>Rimborso</b>	Rate mensili		
<b>Spese istruttoria</b>	€ 500 da versare all'erogazione del mutuo		
<b>Imposta sostitutiva</b>	0,25% sull'importo del finanziamento da corrispondersi all'atto dell'erogazione		
<b>Garanzie richieste</b>	Garanzia almeno del 60% rilasciata dal Fondo di Garanzia di cui all'art.184, comma 4, del d.l.19 maggio 2020, n. 34 e garanzie fideiussorie per la parte restante		
<b>Servizi aggiuntivi</b>	L'ICS mette a disposizione il proprio personale esperto per fornire informazioni, assistenza e consulenza, prima e durante tutto l'iter istruttorio		



## MUTUO ORDINARIO CULTURA PUBBLICI

<b>Beneficiari</b>	Enti Locali e Regioni													
<b>Attività finanziata</b>	Progetti ed iniziative ad alta responsabilità sociale in ambito culturale o tese all'acquisto attrezzatura dei beni culturali* (a titolo esemplificativo: arredi, scaffalature, apparecchiature e strumenti tecnologici per una migliore fruizione dei beni culturali o per la loro protezione e sicurezza) e alla realizzazione, ristrutturazione, conservazione, fruizione, valorizzazione, recupero e restauro del patrimonio culturale** su tutto il territorio nazionale (a titolo esemplificativo: musei, biblioteche, archivi, dimore storiche, monumenti, siti archeologici)													
<b>Importo finanziabile</b>	In relazione alle esigenze ed alla situazione anche prospettica patrimoniale, economica, finanziaria del soggetto richiedente il finanziamento, nonché al quadro cauzionale previsto a garanzia													
<b>Forma tecnica</b>	Contratto di mutuo sotto forma di scrittura privata													
<b>Durata</b>	La durata massima dell'ammortamento è di 25 anni													
<b>Tassi di riferimento</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Durata</th> <th>TASSO FISSO</th> <th>TASSO VARIABILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 15 anni</td> <td>IRS 10Y + 0,85%</td> <td>Euribor6M + 0,85%</td> </tr> <tr> <td>Fino a 20 anni</td> <td>IRS 12Y + 1,00%</td> <td>Euribor6M + 1,00%</td> </tr> <tr> <td>Fino a 25 anni</td> <td>IRS 15Y + 1,10%</td> <td>Euribor6M + 1,10%</td> </tr> </tbody> </table>		Durata	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE	Fino a 15 anni	IRS 10Y + 0,85%	Euribor6M + 0,85%	Fino a 20 anni	IRS 12Y + 1,00%	Euribor6M + 1,00%	Fino a 25 anni	IRS 15Y + 1,10%	Euribor6M + 1,10%
Durata	TASSO FISSO	TASSO VARIABILE												
Fino a 15 anni	IRS 10Y + 0,85%	Euribor6M + 0,85%												
Fino a 20 anni	IRS 12Y + 1,00%	Euribor6M + 1,00%												
Fino a 25 anni	IRS 15Y + 1,10%	Euribor6M + 1,10%												
	Fermo restando ulteriori agevolazioni che ICS potrà riconoscere, caso per caso, a suo insindacabile giudizio, in presenza di iniziative ad alta responsabilità sociale in ambito culturale													
<b>TAEG</b>	<p><b>FISSO:</b> 0,97% calcolato su € 100.000 a 15 anni (rate semestrali alla francese tasso fisso 0,97% nominale annuo pari all'IRS 10 anni del 10/05/2021 + 0,85% punti percentuali)</p> <p><b>VARIABILE:</b> 0,34% calcolato su € 100.000 a 15 anni (rate semestrali alla francese tasso fisso 0,34% nominale annuo pari all'Euribor 6 mesi 360 del 10/05/2021 + 0,85 punti percentuali)</p>													
<b>Contributo in conto interesse</b>	Contributo dello 0,70% per mutui fino a 25 anni, come da Piano Operativo del Comparto per Contributi in conto interessi del Fondo per il Patrimonio Culturale, tempo per tempo vigente (a cui si rimanda per un ulteriore approfondimento)													
<b>Rimborso</b>	Rate semestrali													
<b>Spese istruttoria</b>	Nessuna spesa d'istruttoria													
<b>Imposta sostitutiva</b>	Nessuna imposta prevista													
<b>Garanzie richieste</b>	<p><b>Enti Locali:</b> delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di Legge, nonché cessione di rate di contributi concessi da Stato, Regioni, Comuni o altri enti di Diritto Pubblico;</p> <p><b>Regioni:</b> delegazione di pagamento rilasciata ai sensi di legge o iscrizione nei propri bilanci, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti al pagamento delle rate, istituendo su tali somme un vincolo speciale in favore dell'ICS. L'ICS si riserva anche di valutare eventuali altre garanzie proposte dall'Ente Regionale</p>													
<b>Servizi aggiuntivi</b>	L'ICS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza													

## MUTUO ORDINARIO CULTURA - ADSI

<b>Beneficiari</b>	Associazione Dimore Storiche Italiane e propri associati, comprese le persone fisiche. Nel caso in cui il contraente sia persona fisica l'età massima alla scadenza del mutuo non può superare gli 80 anni													
<b>Attività finanziata</b>	Progetti ed iniziative tese alla ristrutturazione, recupero, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, rifacimento facciate, messa a norma, abbattimento barriere architettoniche, efficientamento energetico ed attrezzatura (es. apparecchiature e strumenti tecnologici per una migliore fruizione dei beni culturali o per la loro protezione e sicurezza) degli edifici e giardini storici beni culturali vincolati ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" o di strutture destinate ad attività culturali o ad esse strumentali, su tutto il territorio nazionale.													
<b>Importo finanziabile</b>	Minimo € 50.000,00 senza limite di importo massimo													
<b>Forma tecnica</b>	Mutuo ipotecario o mutuo garantito da altre forme di garanzie													
<b>Durata</b>	La durata dell'ammortamento è di norma fino ad un massimo di 20 anni													
<b>Tassi di riferimento</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>TASSO FISSO</b> Irs di durata pari a quella del mutuo + spread</th> <th><b>TASSO VARIABILE</b> Euribor a 6 mesi 360 + spread</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- fino a 10 anni</td> <td>spread 2,05%*</td> <td>spread 2,50%*</td> </tr> <tr> <td>- fino a 15 anni</td> <td>spread 2,15%*</td> <td>spread 2,55%*</td> </tr> <tr> <td>- fino a 20 anni</td> <td>spread 2,30%*</td> <td>spread 2,65%*</td> </tr> </tbody> </table>		<b>TASSO FISSO</b> Irs di durata pari a quella del mutuo + spread	<b>TASSO VARIABILE</b> Euribor a 6 mesi 360 + spread	- fino a 10 anni	spread 2,05%*	spread 2,50%*	- fino a 15 anni	spread 2,15%*	spread 2,55%*	- fino a 20 anni	spread 2,30%*	spread 2,65%*	
	<b>TASSO FISSO</b> Irs di durata pari a quella del mutuo + spread	<b>TASSO VARIABILE</b> Euribor a 6 mesi 360 + spread												
- fino a 10 anni	spread 2,05%*	spread 2,50%*												
- fino a 15 anni	spread 2,15%*	spread 2,55%*												
- fino a 20 anni	spread 2,30%*	spread 2,65%*												
	* in base alla valutazione della rischiosità dell'operazione di mutuo lo spread può essere incrementato al massimo di un ulteriore 1%. E' previsto un preammortamento massimo di 18 mesi. L'ammortamento inizia dal mese successivo alla stipula dell'atto di erogazione a saldo del mutuo.													
<b>Rimborso</b>	Rate semestrali													
<b>Spese istruttoria</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPORTO MUTUO</th> <th>SPESE ISTRUTTORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a € 500.000,00</td> <td>0,2%</td> </tr> <tr> <td>oltre € 500.000,00</td> <td>€ 1.000,00 + 0,1% sulla parte eccedente € 500.000,00, con un massimo di € 5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	IMPORTO MUTUO	SPESE ISTRUTTORIA	fino a € 500.000,00	0,2%	oltre € 500.000,00	€ 1.000,00 + 0,1% sulla parte eccedente € 500.000,00, con un massimo di € 5.000,00							
IMPORTO MUTUO	SPESE ISTRUTTORIA													
fino a € 500.000,00	0,2%													
oltre € 500.000,00	€ 1.000,00 + 0,1% sulla parte eccedente € 500.000,00, con un massimo di € 5.000,00													
	In caso di istruttorie di particolare complessità potranno essere applicate commissioni diverse													
<b>Taeg tasso variabile</b>	<b>2,62%</b> - calcolato al tasso di interesse del 2,55% (Euribor 6 mesi 360 del 30/03/2020 pari a -0,280% - da considerarsi pari a zero - maggiorato di uno spread pari a 2,55%) su un capitale di euro 250.000,00 per la durata di 15 anni, ipotecario													
<b>Taeg tasso fisso</b>	<b>2,33%</b> calcolato su € 100.000 a 15 anni rate semestrali alla francese tasso fisso 2,27% nominale annuo pari all'Eurirs 15 Anni (0,120% al 15/4/2020) + 2,15 punti percentuali, ipotecario													
<b>Imposta sostitutiva</b>	0,25% sull'importo del finanziamento da corrispondersi all'atto dell'erogazione													
<b>Garanzie richieste</b>	Ipoteca di primo grado sull'immobile o di grado successivo a seconda della valutazione della banca. Potranno essere valutate garanzie personali o fideiussorie (anche sotto forma di fideiussioni previste da leggi regionali o offerte da Ente Locale o Pubblico) nonché la cessione di contributi concessi da Stato, Regioni, Comuni o altri enti di Diritto Pubblico													
<b>Spese perizia</b>	Effettuata da tecnico di fiducia con costo a carico del cliente													
<b>Assicurazioni</b>	In caso di garanzia ipotecaria è richiesta la stipula di una polizza incendio e scoppio, per tutta la durata del mutuo, con primaria compagnia assicurativa di gradimento dell'Istituto.													
<b>Penale estinzione anticipata</b>	Nessuna nei casi previsti per legge (mutuo per interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche art. 7 D.L. 7/07). Negli altri casi: mutuo a tasso fisso 3%; mutuo a tasso variabile 2%													
<b>Erogazione</b>	A stati di avanzamento lavori (SAL) dopo il perfezionamento delle garanzie del mutuo													
<b>Servizi aggiuntivi</b>	L'ICS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza													



## MUTUO LIGHT CULTURA – ADSI

<b>Beneficiari</b>	Associazione Dimore Storiche Italiane e propri associati, comprese le persone fisiche. Nel caso in cui il contraente sia persona fisica l'età massima alla scadenza del mutuo non può superare gli 80 anni.
<b>Attività finanziata</b>	Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria degli edifici e giardini storici beni culturali vincolati ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" o di strutture destinate ad attività culturali o ad esse strumentali, su tutto il territorio nazionale. Acquisto o restauro di beni culturali relativi all'attività culturale esercitata (es. documenti, libri, manoscritti, fotografie, opere di pittura, scultura, grafica), acquisto di attrezzature e beni strumentali o comunque connessi (es. arredi, scaffalature, apparecchiature e strumenti tecnologici per una migliore fruizione dei beni culturali o per la loro protezione e sicurezza).
<b>Importo finanziabile</b>	Fino a € 50.000,00
<b>Forma tecnica</b>	Mutuo chirografario L'erogazione avviene in un'unica soluzione ed è contestuale alla stipula del contratto su esibizione della fattura (in originale) relativa all'acquisto dei beni o delle attrezzature oggetto di mutuo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori
<b>Durata</b>	La durata dell'ammortamento è da 18 mesi fino ad un massimo di 60 mesi (5 anni)
<b>Tassi di riferimento</b>	TASSO FISSO: Irs a 4 anni + 4,00% TASSO VARIABILE: Euribor 1 mese 360 + 4,00%
	Il tasso di interesse viene fissato al momento della stipula della scrittura privata
<b>Taeg tasso fisso</b>	<b>4,27%</b> - calcolato al tasso di interesse del 4% (Eurirs 4 anni del 09/07/2020 pari a -0,37% pertanto da computarsi pari a zero, maggiorato di uno spread pari a 4 p.p.) su un capitale di Euro 100.000,00 per la durata di 5 anni, chirografario.
<b>Taeg tasso variabile</b>	<b>4,26%</b> - calcolato al tasso di interesse del 4% (Euribor 6M360 del 15/04/2020 pari a -0,196% pertanto da computarsi pari a zero, maggiorato di uno spread pari a 4 p.p.) su un capitale di Euro 100.000,00 per la durata di 5 anni, chirografario.
<b>Rimborso</b>	Rate mensili
<b>Spese istruttoria</b>	€ 200,00 da versare all'erogazione del mutuo
<b>Imposta sostitutiva</b>	0,25% sull'importo del finanziamento da corrispondersi all'atto dell'erogazione
<b>Garanzie richieste</b>	- Fideiussione personale (anche pro quota) dei soggetti coinvolti nell'iniziativa - Eventuali altre garanzie
<b>Servizi aggiuntivi</b>	L'ICS mette a disposizione il proprio personale esperto per fornire informazioni, assistenza e consulenza, prima e durante tutto l'iter istruttorio.

## ANTICIPAZIONE CULTURA – ADSI

<b>Beneficiari</b>	Associazione Dimore Storiche Italiane e propri associati, comprese le persone fisiche								
<b>Attività finanziata</b>	Restauro ed interventi conservativi sulle dimore storiche o lo svolgimento di attività culturali (es. festival, rassegne, mostre ecc.) mediante anticipazioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- contributi concessi ai beneficiari da Stato, Regioni, Comuni o altri enti di Diritto Pubblico</li> <li>- contratti di sponsorizzazione stipulati dai beneficiari con soggetti ad elevato standing</li> </ul>								
<b>Importo finanziabile</b>	Massimo l'85% del valore dell'anticipazione, stimato in relazione alla qualità del credito ceduto, senza limite di importo								
<b>Forma tecnica</b>	Contratto di mutuo anche sotto forma di scrittura privata garantito da cessione di credito o altre forme di garanzie. L'erogazione avviene in un'unica soluzione dopo il perfezionamento della garanzia								
<b>Durata</b>	La durata massima dell'ammortamento è pari a 36 mesi. Per le anticipazioni relative a contratti di sponsorizzazione la durata massima può essere correlata a quella del contratto oggetto di anticipazione								
<b>Tassi di riferimento</b>	TASSO VARIABILE: Euribor di durata rapportata alla periodicità dei pagamenti 360 + spread* max 4,00% TASSO FISSO: IRS corrispondente alla durata del mutuo + spread* max 4,00% Il tasso di interesse viene fissato al momento della stipula del contratto  * Lo spread viene determinato in base alla rischiosità dell'operazione di mutuo								
<b>Taeg tasso fisso</b>	<b>4,95%</b> - calcolato al tasso di interesse del 4% (eurirs 1 anno del 09/07/2020 maggiorato di uno spread pari al 4%) su un capitale di euro 250.000,00 per la durata di 12 mesi.								
<b>Taeg tasso variabile</b>	<b>4,42%</b> - calcolato al tasso di interesse del 4% (euribor 1M360 del 09/07/2020 maggiorato di uno spread pari al 4%) su un capitale di euro 250.000,00 per la durata di 12 mesi. In caso di quotazione negativa del parametro di riferimento la maggiorazione dello spread parte da una base dello 0%.								
<b>Rimborso</b>	Rate comprensive di capitale e interessi o semestrali di soli interessi con restituzione del capitale in unica soluzione al termine dell'ammortamento								
<b>Spese istruttoria</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">IMPORTO MUTUO</th> <th style="text-align: left;">SPESE ISTRUTTORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a € 60.000,00</td> <td>€ 120,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre € 60.000,00 fino a € 500.000,00</td> <td>0,2%</td> </tr> <tr> <td>Oltre € 500.000,00</td> <td>€ 1.000,00 + 0,1% sulla parte eccedente € 500.000,00, con un massimo di € 5.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso di istruttorie di particolare complessità potranno essere applicate commissioni diverse</p>	IMPORTO MUTUO	SPESE ISTRUTTORIA	Fino a € 60.000,00	€ 120,00	Oltre € 60.000,00 fino a € 500.000,00	0,2%	Oltre € 500.000,00	€ 1.000,00 + 0,1% sulla parte eccedente € 500.000,00, con un massimo di € 5.000,00
IMPORTO MUTUO	SPESE ISTRUTTORIA								
Fino a € 60.000,00	€ 120,00								
Oltre € 60.000,00 fino a € 500.000,00	0,2%								
Oltre € 500.000,00	€ 1.000,00 + 0,1% sulla parte eccedente € 500.000,00, con un massimo di € 5.000,00								
<b>Garanzie richieste</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cessione del credito oggetto di anticipazione</li> <li>- Mandato irrevocabile all'incasso a favore dell'Istituto</li> <li>- Fideiussione personale (anche pro quota) dei soggetti coinvolti nell'iniziativa</li> <li>- Eventuali altre garanzie</li> </ul>								
<b>Servizi aggiuntivi</b>	L'ICS mette a disposizione il proprio personale esperto per fornire informazioni, assistenza e consulenza, prima e durante tutto l'iter istruttorio								

## ANTICORRUZIONE

La legge n. 190 del 6.11.2012 (successivamente modificata ed integrata), pubblicata nella G.U. n. 265 del 12.11.2012, ha istituito in Italia per tutte le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di prevenzione della corruzione.

Per **corruzione**, seppur non vi sia una definizione univoca, si intende **l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati**.

L'organo che fa a capo alle misure legate alla prevenzione della corruzione è l'Autorità Nazionale Anticorruzione ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)).

I principali obiettivi delle misure messe in atto sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;**
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;**
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.**

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare un **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** il cui compito è quello di coordinare tutte le attività mirate a prevenire il verificarsi del fenomeno corruttivo anche mediante la predisposizione del **Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**.

Tale documento, che dovrà essere aggiornato annualmente, prevede:

- l'identificazione delle aree a rischio e dei rischi di corruzione;
-

- ❑ la definizione delle misure di prevenzione;
- ❑ le modalità di monitoraggio dell'applicazione delle stesse.

I dipendenti che trasgrediscono le norme previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza compiono un illecito disciplinare.

La legge 190/2012 prevede che *«la trasparenza dell'attività amministrativa ... è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.*

*Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un'agevole comparazione.».*

Inoltre, sempre nei siti web, deve essere data evidenza dei procedimenti di:

- a) *autorizzazione o concessione;*

- b) *scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;*<sup>7</sup>
- c) *concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;*
- d) *concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del citato D.lgs. n. 150 del 2009.*

È fatto obbligo ad ogni amministrazione pubblica rendere noto, tramite il proprio sito web, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata.

---

<sup>7</sup> In tal caso le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

---

La legge 190/2012 definisce come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa

le seguenti attività:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;*
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;*
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*
- noli a freddo di macchinari;*
- fornitura di ferro lavorato;*
- noli a caldo;*
- autotrasporti per conto di terzi;*
- guardiania dei cantieri;*
- servizi funerari e cimiteriali;*
- ristorazione, gestione delle mense e catering;*
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.*

L'emanazione del **D.lgs. 33/2013** ha rafforzato ancor di più il ruolo della **trasparenza** all'interno della pubblica amministrazione. Tale disposto normativo ha previsto, infatti, il passaggio da un accesso agli atti solo per i soggetti effettivamente interessati, ad una logica

---



di visibilità a tutti i soggetti, poiché gli atti vengono pubblicati sul sito internet della P.A. di riferimento nella sezione Amministrazione Trasparente.

Trattandosi di un provvedimento alquanto vasto e complesso, oggetto di modifiche ed integrazioni nel tempo, in questa sede vengono sinteticamente delineati i tratti principali allegando in appendice l'intero disposto normativo (**ALLEGATO N. 1**).

In sintesi, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet i dati relativi:

- agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
  - all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
  - all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
  - all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali;
  - ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali;
  - ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza;
  - ad incarichi conferiti nelle società controllate;
-

- agli amministratori e agli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi;
  - alla dotazione organica ed al costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  - agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;
  - ai bandi di concorso;
  - alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale;
  - alla contrattazione collettiva;
  - agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato;
  - ai provvedimenti amministrativi;
  - all'attività amministrativa;
  - ai controlli sulle imprese;
  - agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
  - ai soggetti beneficiari;
  - al bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi;
  - ai beni immobili e alla gestione del patrimonio;
  - ai controlli sull'organizzazione e sull'attività di amministrazione;
  - ai servizi erogati;
  - ai tempi di pagamento dell'amministrazione;
-

- ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati;
- alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici;
- ai contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture;
- ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche.

\*\*\*\*\*

## ANTIRICICLAGGIO

La tematica del riciclaggio del danaro di illecita provenienza ha subito, nel corso degli anni, una costante evoluzione normativa. Introdotta con il D.lgs. n. 231 del 21.11.2007 e modificata ultimamente dal d.lgs. n. 90 del 25.5.2017, sembrerebbe prevedere che il **raggio d'azione entro il quale le P.A. devono muoversi**, effettuando i dovuti controlli e l'eventuale comunicazione di operazioni sospette alla U.I.F., è **circoscritto alle seguenti aree**:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;**
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;**
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.**

Il 19.11.2018 sono state pubblicate, nella G.U. n. 269, le «*istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*», fornite dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (Provvedimento 23 aprile 2018 – **ALLEGATO N. 2**)

La U.I.F., in seno alle proprie istruzioni, detta precisi indicatori di anomalia sia generici (connessi con l'identità o il comportamento del soggetto a cui è riferita l'operazione) che

---

specifici (riferiti alle modalità di esecuzione delle operazioni e distinti per settore: appalti e contratti pubblici; finanziamenti pubblici; immobili e commercio.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano alcuni indicatori generici di anomalia:

- il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;*
- il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio;*
- il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;*
- il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale;*

- ❑ *il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.*

Alla luce di ciò, l'Ente (per il tramite dei soggetti preposti) deve procedere:

- ❑ all'identificazione del titolare effettivo<sup>8</sup> contestualmente a quella del cliente, sulla base dei dati forniti;
- ❑ alla verifica che i dati forniti dal cliente siano veritieri, operando un confronto fra quelli dichiarati dal cliente e quelli ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente;
- ❑ all'adeguata verifica, prendendo in considerazione: natura giudica del cliente; prevalente attività svolta; comportamento tenuto dal cliente; area geografica di residenza; tipologia di prestazione professionale; etc.
- ❑ alla verifica degli indicatori di anomalia previsti dal provvedimento 23.4.2018 e, nel caso in cui l'operazione venga ritenuta sospetta, effettuare la tempestiva comunicazione alla U.I.L.

\*\*\*\*\*

---

<sup>8</sup> Tale soggetto, nel caso di soggetti giuridici, corrisponde con l'amministratore.

---

## ALLEGATI

1. D.LGS. N. 33/2013;
2. PROVVEDIMENTO U.I.F. 23.4.2018.-





## ***ALLEGATO N. 1***

**DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013 , n. 33**

***“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da  
parte delle pubbliche”***



**DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013 , n. 33**

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)

**Vigente al: 5-10-2021**

Capo I

Principi generali

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare il comma 8 dell'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Considerato che le disposizioni già contenute nell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, costituiscono principio fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale (***dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e***) favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di

imparzialità', buon andamento, responsabilità', efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità' e lealtà' nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà' individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Art. 2

Oggetto

***((1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà' di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività' delle pubbliche amministrazioni e le modalità' per la loro realizzazione.))***

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività' delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

***((b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.))***

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

(5)

-----  
AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Art. 3

Pubblicita' e diritto alla conoscibilita'

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto *((di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto))* di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

*((1-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformita' con i principi di proporzionalita' e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, puo' identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale e' sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrita' e' disciplinato dall'articolo 5.*

*1-ter. L'Autorita' nazionale anticorruzione puo', con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalita' di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte, prevedendo in particolare modalita' semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.))*

Art. 4

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))*

*(( (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche). ))*

*((1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.*

*2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.*

*3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.*

*4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))*

*((Capo I-bis*

*Diritto di accesso a dati e documenti))*



(( (Accesso civico a dati e documenti). ))

((1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza puo' essere trasmessa per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 e' sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui

*l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.*

*7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*

*8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante,*

*il termine per la pronuncia del difensore e' sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.*

*9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato puo' presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.*

*10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.*

*11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonche' le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.))*

(Esclusioni e limiti all'accesso civico).

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, e' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilita' finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresì rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia;
- b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

***((2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione 'Amministrazione trasparente', tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonche' da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).***

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione e' giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorita' nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati

personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.



(Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalita' statistiche).

1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unita' statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:

a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorita' statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;

b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonche' le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;

c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non puo' essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione **((di cui all'articolo 166, comma 2))**, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonche' dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unita' statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessita' ai fini della ricerca e l'impossibilita' di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il

collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:

a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;

b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;

c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;

d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati;

e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.

4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.

5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.

*((Capo I-ter*

*Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti))*

## Art. 6

### Qualita' delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita' delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualita' delle informazioni diffuse non puo', in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

((5))

-----  
AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI»".

## Art. 7

### Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita'.

((5))

-----  
AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI»".



(( (Riutilizzo dei dati pubblicati). ))

*((1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilita' di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonche' il loro trattamento secondo modalita' che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.*

*2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a dirigenti titolari degli organi amministrativi e' finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita' di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.*

*3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.*

*4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione.*

*5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003.*

*6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.*

*7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio*

dello Stato.

**8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.))**

#### Art. 8

##### Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. **((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))**

**((3-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.))**

#### Art. 9

##### Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilita' delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e' collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. **((Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione puo' essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualita' delle informazioni di cui all'articolo 6.))** Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).**

*(( (Pubblicazione delle banche dati). ))*

*((1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalita' di raccolta ed elaborazione dei dati.*

*2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché' identici a quelli comunicati alla banca dati.*

*3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.*

*4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.))*

*((5))*

-----  
AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 42, comma 2) che "Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalita' di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013."

*((Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione))*

*((1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.))*

2. *((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))*.

*((3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.))*

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. *((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))*.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

*((a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;))*

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) *((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))*.

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))*



Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo  
e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto (**(, previsto dalla legge o comunque adottato,)**) che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta (**(, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione)**).

1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Capo II

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività  
delle pubbliche amministrazioni

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle  
pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

b) all'articolazione degli uffici, le competenze ((...)) di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. ((9))

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinq. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si

applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

-----

#### AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 21 febbraio 2019 n. 20 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 27/2/2019 n. 9), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)".



***((Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza))***

1. ***((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi))*** di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi ***((...))*** di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto ***((...))*** di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi ***((...))*** di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. ***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))***.

*(( (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate).))*

*((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:*

*a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;*

*b) il curriculum vitae;*

*c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;*

*d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.*

*2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.))*

*(( (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi). ))*

*((1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e' tenuto con modalita' informatiche ed e' inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorita' che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonche' gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo.*

*2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche' i compensi a ciascuno di essi liquidati.*

*3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.*

*4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.))*

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. **((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))** pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. **((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))**, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

**((3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicita' dei processi di mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.)) ((5))**

-----

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 42, comma 3) che "Le forme di pubblicita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilita' di cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 17

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. *((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))* pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, *((...))* ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. *((PERIODO SOPPRESO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))*.

2. *((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))* pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, *((...))* con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 18

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. *((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))* pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 19

Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonche' i criteri di valutazione della Commissione *((, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori))*.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente *((aggiornati i dati di cui al comma 1))*.

*((2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125))*.

Art. 20

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. *((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.))*

3. *((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).*

Art. 21

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

1. *((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))* pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto *((dall'articolo 9-bis e))* dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.



Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. **((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione))** pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati **((o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli))** per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;

**((d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.))**

2. **((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti))** di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali **((dei soggetti))** di cui al comma 1 **((...))**.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata **((ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per**

*prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e societa' indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c) ))).*

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

*((6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa', partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.))*

#### Art. 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) *((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))*;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo *((18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis))*;
- c) *((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))*;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche *((, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241))*.

2. *((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))*.

#### Art. 24

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))*

#### Art. 25

*((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))*



Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo. **((10))**

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

(7) **((10))**

-----  
AGGIORNAMENTO (7)

La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1, comma 126) che "A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate".

-----  
AGGIORNAMENTO (10)

La L. 4 agosto 2017, n. 124 come modificata dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 126) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante

pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate";

- (con l' art. 1, comma 128) che "All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.»".

#### Art. 27

##### Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

#### Art. 28

##### Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. **((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province))** autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

#### Capo III

##### Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

## Art. 29

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

1. **((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))** pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

## Art. 30

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

1. **((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))** pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti **((e di quelli detenuti))**, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

## Art. 31

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

**((1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.))**

## Capo IV

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Art. 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni **((e i gestori di pubblici servizi))** pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni **((e i gestori di pubblici servizi,))**, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati **((...))** e il relativo andamento nel tempo;

b) **((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))**.

Art. 33

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. **((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))** pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi **((prestazioni professionali))** e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti' **((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici))**. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti' **((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici))**. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Art. 34

**((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))**

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) **((l'ufficio))** del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) **((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))**.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine



congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:  
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) (**LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97**);

c) (**LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97**).

Art. 36

Pubblicazione delle informazioni necessarie  
per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Capo V

Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Art. 37

**(( Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). ))**

**((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:**

**a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;**

**b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**

**2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.))**

Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. *((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))* pubblicano *((...))* le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

*((2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione)).*

*((2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.))*

Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti;

b) *((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))*.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche' delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalita' di pubblico interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera a), e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.



Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

***((1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.))***

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 ((...)) si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», ***((i criteri di formazione delle liste di attesa,))*** il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

d) **((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))**.

1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.

Capo VI

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Responsabile per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel **((Piano triennale per la prevenzione della corruzione))**. Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))**.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

**((4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.))**

5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.

Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel **((Piano triennale per la prevenzione della corruzione))** e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonche' l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT). **((5))**

1. **((L'autorità nazionale anticorruzione))** controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando **((di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.))**

2. **((L'autorità nazionale anticorruzione))** controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. **((L'autorità nazionale anticorruzione))** può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. **((L'autorità nazionale anticorruzione))** può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. **((Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.))** **((L'autorità nazionale anticorruzione))** segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. **((L'autorità nazionale anticorruzione))** rende pubblici i relativi provvedimenti. **((L'autorità nazionale anticorruzione))**, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

-----  
AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 36, comma 1, lettera a)) che ovunque ricorrano le parole «la CIVIT» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorità nazionale anticorruzione».

Responsabilita' derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

*((1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilita' dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili)).*

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.

Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

*((1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2)).*

*((2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento)).*

3. Le sanzioni *((di cui al presente articolo))* sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie



Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' e trasparenza

1. **((L'Autorita' nazionale anticorruzione))** definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonche' relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.

3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati **((dall'Autorita' nazionale anticorruzione))**, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.

4. **((Gli standard, i modelli e gli schemi))** di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:

a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformita' delle modalita' di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilita' e della loro successiva rielaborazione;

b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualita' delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonche' i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

5. **((I soggetti di cui all'articolo 2-bis,))** nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1. (4)

-----  
AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 15) che "Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui [...] all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione."

## Art. 49

### Norme transitorie e finali

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalita' di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarita' dei propri ordinamenti.

## Art. 50

### Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

## Art. 51

### Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Modifiche alla legislazione vigente

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, primo comma:

1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»;

2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;

3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;

4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti»;

b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».

2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.

3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: «Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;

b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»;

c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»;

d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;

e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa».

**((4-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i soggetti» fino a «attività istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche»)).**

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di

cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10.

Art. 53

Abrogazione espressa di norme primarie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
- c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
- p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;
- q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
- r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
- s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.

La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrita'	Art. 10, c. 8, lett. a
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a
		Art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2
	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2
		Art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d

		Art. 15, c. 1,2,5
		Art. 41, c. 2, 3
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2
Personale	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c
Bandi di concorso		Art. 19
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a
		Art. 22, c. 2, 3
	Societa' partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b
		Art. 22, c. 2, 3
Enti controllati	Enti di diritto privato	Art. 22, c. 1,

	controllati	lett. c
		-----
		Art. 22,
		c. 2, 3
		-----
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1,
		lett. d
		-----
	Dati aggregati attivita' amministrativa	Art. 24, c. 1
		-----
Attivita' e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2
		-----
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2
		-----
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3
		-----
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23
Provvedimenti		-----
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23
		-----
Controlli sulle imprese		Art. 25
		-----
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2
		-----
	Criteri e modalita'	Art. 26, c. 1
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici		-----
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2
		-----
		Art. 27
		-----
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1
Bilanci		-----
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2
		-----
	Patrimonio immobiliare	Art. 30
Beni immobili e gestione patrimonio		-----
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30
		-----
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1
		-----
	Carta dei servizi	Art. 32, c. 1

	e standard di qualita'	
	-----	-----
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a
		-----
Servizi erogati		Art. 10, c. 5
	-----	-----
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b
	-----	-----
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6
	-----	-----
	Indicatore di tempestivita' dei pagamenti	Art. 33
Pagamenti dell'amministrazione	-----	-----
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36
	-----	-----
Opere pubbliche		Art. 38
	-----	-----
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39
	-----	-----
Informazioni ambientali		Art. 40
	-----	-----
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4
	-----	-----
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42
	-----	-----
Altri contenuti		
=====	=====	=====

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" e relativi contenuti.

La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione e' l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine e' necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di

trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, e' possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

((ALLEGATO B (articolo 9-bis)

=====				
				Obblighi
		Amm. che	Norma/e	previsti dal
	Nome della	detiene la	istitutiva/e	d.lgs. n. 33
	banca dati	banca dati	della banca dati	del 2013
+-----+				
				Art. 15 (tito-
				lari di inca-
				richi di
				collabora-
				zione o consu-
				lenza);
				art. 17 (dati
				relativi al
				personale non
				a tempo
				indeter-
				minato);
				art. 18 (dati
				relativi
				agli inca-
				richi
				conferiti ai
				dipendenti
1.	Per la PA	PCM-DFP	n. 190 del 2012	pubblici)
+-----+				
				Art. 16, co.
				1-2 (dota-
				zione orga-
				nica e costo
				del personale
				con rapporto
				di lavoro a
				tempo indeter-
				minato);
				art. 17 (dati
				relativi al
				personale
				non a tempo
				indeter-
				minato);
				art. 21, co. 1
				(dati sulla
	SICO -			contratta-
	Sistema Cono-			zione col-
	scitivo del			lettiva
	personale			nazionale);
	dipendente			art. 21, co. 2
	dalle Am-			Artt. 40-bis, co.  (dati sulla
	ministra-			3, e 58-62 del  contratta-
	zioni pub-	MEF-RGS		d.lgs. n. 165 del zione integra-
2.	bliche	(IGOP)	2001	tiva)
+-----+				



/	/	/	/	/	Art. 21, co. 1
/	/	/	/	/	(dati sulla
/	/	/	/	/	contrattazione
/	/	/	/	/	collettiva
/	/	/	/	/	nazionale);
/	/	/	/	/	art. 21, co. 2
/	/	Archivio	/	Artt. 40-bis, co.	(dati sulla
/	/	contratti	/	5, e 47, co. 8,	contratta-
/	/	del settore	/	del d.lgs. n. 165	zione integra-
3.	/	pubblico	ARAN CNEL	del 2001	tiva)
+-----+					
/	/	/	/	/	Art. 22 (dati
/	/	/	/	/	relativi ai
/	/	/	/	/	soli Enti
/	/	/	/	/	locali riguar-
/	/	/	/	/	danti enti
/	/	/	/	/	pubblici
/	/	/	/	/	vigilati,
/	/	/	/	/	enti di di-
/	/	/	/	/	ritto privato
/	/	/	/	/	in controllo
/	/	/	/	/	pubblico,
/	/	SIQuEL -	/	/	parteci-
/	/	Sistema Infor-	/	/	pazioni in so-
/	/	mativo	/	Art. 1, co. 166-	cieta' di
/	/	Questionari	Corte dei	167, della legge	diritto pri-
4.	/	Enti Locali	conti	n. 266 del 2005	vato)
+-----+					
/	/	/	/	/	Art. 22, commi
/	/	/	/	/	1 e 2 (dati
/	/	/	/	/	relativi a
/	/	/	/	/	societa', enti
/	/	/	/	/	pubblici e
/	/	/	/	/	enti di
/	/	/	/	/	diritto pri-
/	/	/	/	/	vato parte-
/	/	/	/	/	cipati dalle
/	/	/	/	/	ammini-
/	/	/	/	/	strazioni
/	/	/	/	/	pubbliche o
/	/	/	/	/	in cui le Am-
/	/	/	/	/	ministra-
/	/	/	/	/	zioni nomi-
/	/	/	/	/	nano propri
/	/	/	/	/	rappresen-
/	/	/	/	/	tanti negli
/	/	/	/	- Art. 2, co.	organi di go-
/	/	/	/	222, della legge	verno);
/	/	/	/	n. 191 del 2009;	art. 30
/	/	/	/	- art. 17, co.	(dati rela-
/	/	/	/	3-4, del decreto-	tivi a beni
/	/	/	/	legge n. 90 del	immobili
/	/	/	/	2014, conver-	posseduti o
/	/	/	/	tito, con modifi-	detenuti
/	/	/	/	cazioni, dalla	delle ammini-
/	/	Patrimonio	/	legge n. 114 del	strazioni

5.	della PA	MEF-DT	2014	pubbliche)	
+-----+					
			- Art. 1, co. 10,		
			del decreto-legge		
			n. 174 del 2012,	Art. 28, co. 1	
			convertito, con	(pubblicita'	
			modificazioni,	dei rendi-	
	Rendiconti		dalla legge n.	conti dei	
	dei gruppi		213 del 2012;	gruppi consi-	
	consiliari	Corte dei	- d.P.C.M. 21	liari regio-	
6.	regionali	conti	dicembre 2012	nali)	
+-----+					
				Art.29, co. 1	
				(bilanci	
				preventivi	
				e consuntivi	
				delle am-	
				ministrazioni	
				pubbliche)	
				Art. 37,	
				comma 1,	
				lett. a), b),	
				c) (informa-	
				zioni relative	
				alle procedure	
				per l'affida-	
				mento e	
			- Art. 13 della	l'esecuzione	
			legge n. 196 del	di opere e	
			2009;	e lavori)	
			- decreto	Art. 38,	
			del Ministro	Pubblicita'	
			dell'economia e	dei processi	
			delle finanze n.	di pianifi-	
			23411 del 2010;	cazione,	
	BDAP - Banca		- d.lgs. n. 229	realizzazione	
	Dati Ammini-		del 2011;	e valutazione	
	strazioni		- d.lgs. n. 228	delle opere	
7.	Pubbliche	MEF-RGS	del 2011;	pubbliche	
+-----+					
	REMS (Real				
	Estate Manage-				
	ment System)				
	- Sistema di				
	Gestione				
	degli Immo-			Art. 30 (beni	
	bili di Pro-			immobili e	
	prieta' Sta-			gestione del	
8.	tale	Demanio		patrimonio)	
+-----+					
				Art. 37, co. 1	
				(informazioni	
				relative	
				alle procedure	
				per l'affida-	
				mento e	

/	/	/	/	/- Art. 62-bis	/l'esecuzione	/	
/	/	<b>BDNCP - Banca</b>	/	/del d.lgs. n. 82	/di opere	/	
/	/	<b>Dati</b>	/	/del 2005 ;	/e lavori	/	
/	/	<b>Nazionale</b>	/	/- art. 6-bis del	/pubblici,	/	
/	/	<b>Contratti</b>	/	/d.lgs. n. 163	/servizi e	/	
/9.	/	<b>Pubblici</b>	/	<b>ANAC</b>	/del 2006	/forniture)	/
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
/	/	/	/	/	/Art. 37, co. 1/	/	/
/	/	/	/	/	/(informazioni	/	/
/	/	/	/	/	/zioni rela-	/	/
/	/	/	/	/	/tive alle	/	/
/	/	/	/	/	/procedure per	/	/
/	/	/	/	/	/l'affidamento	/	/
/	/	/	/	/Artt. 66, co. 7,	/e l'esecuzione/	/	/
/	/	/	/	/122, co. 5 e 128,	/di opere e	/	/
/	/	<b>Servizio</b>	/	/co. 11, del	/lavori pub-	/	/
/	/	<b>Contratti</b>	/	/d.lgs. n. 163	/blici, servizi/	/	/
/10.	/	<b>Pubblici</b>	/	<b>MIT</b>	/del 2006	/e forniture)	/
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+))							



## ***ALLEGATO N. 2***

**PROVVEDIMENTO U.I.F. 23/04/2018**

***“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni  
concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici  
delle pubbliche amministrazioni”***



# UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2018

Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni. (18A07364)

(GU n.269 del 19-11-2018)

Capo I

Comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette

IL DIRETTORE  
dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia

Visto l'art. 1, comma 2, lettera hh), del decreto legislativo n. 231/2007, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (infra, decreto legislativo n. 231/2007 o decreto antiriciclaggio), che definisce le «Pubbliche amministrazioni» come «le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica»;

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2007, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le pubbliche amministrazioni definite in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo comunicano all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (infra, UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (infra, CSF), individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette;

Sentito il CSF che ha espresso parere favorevole nella riunione del 27 marzo 2018;

A d o t t a

le seguenti istruzioni:

Art. 1

Comunicazioni

1. Le pubbliche amministrazioni tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'art.



10, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2007, effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.

2. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati in allegato.

3. La comunicazione è inviata alla UIF anche quando le pubbliche amministrazioni dispongono di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.

4. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

5. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.

6. La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

7. Le pubbliche amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.

## Art. 2

### Indicatori di anomalia

1. Gli indicatori di anomalia previsti nell'allegato alle presenti istruzioni sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

4. Le pubbliche amministrazioni applicano gli indicatori rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attività.

5. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per «soggetto cui è riferita l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.

6. Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono

un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti dell'indicatore a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale incoerenza della giustificazione adottata o del profilo economico del soggetto cui è riferita l'operazione), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riguardo ai relativi sub-indici.

7. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività'.

## Capo II

### Modalità e contenuto delle comunicazioni

#### Art. 3

##### Modalità e termini

1. Le comunicazioni sono effettuate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on-line.

2. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.

3. Le modalità per l'adesione al sistema di comunicazione on-line e per la trasmissione delle informazioni saranno indicate in un apposito comunicato pubblicato nel sito internet della UIF.

4. Per agevolare le comunicazioni, le pubbliche amministrazioni possono richiedere alla UIF specifiche deroghe alle modalità di inoltro stabilite nel presente Capo.

#### Art. 4

##### Contenuto della comunicazione

1. Il contenuto della comunicazione si articola in:

a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la pubblica amministrazione;

b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;

c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;

d) eventuali documenti allegati.

2. Gli standard e le compatibilità informatiche da rispettare per la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati in comunicati pubblicati nel sito internet della UIF.

3. Il contenuto della comunicazione è soggetto a un duplice livello di controlli automatici effettuati dai sistemi informativi della UIF mediante funzionalità disponibili sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. Il primo livello è a richiesta delle pubbliche amministrazioni; esso non comporta l'acquisizione dei dati da parte della UIF. Il secondo livello di controlli viene effettuato in fase di consegna della comunicazione. Tali controlli sono volti ad assicurare l'integrità e la compatibilità delle informazioni fornite, ma non possono assicurare la completezza della comunicazione.

#### Art. 5

##### Dati identificativi della comunicazione

1. La comunicazione indica se nell'operativita' e' stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. La comunicazione contiene il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) a eventuali comunicazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento.

#### Art. 6

##### Elementi informativi in forma strutturata

1. La comunicazione contiene dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l'attivita' amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti.

2. La comunicazione contiene il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa e' riferita.

3. La comunicazione puo' contenere il riferimento a piu' operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. E' consentito altresì riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operativita' descritta o del sospetto manifestato.

#### Art. 7

##### Elementi descrittivi in forma libera

1. Gli elementi descrittivi dell'operativita' si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata di cui all'art. 6 delle presenti istruzioni.

2. Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto le pubbliche amministrazioni a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dalle pubbliche amministrazioni nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operativita' oggetto della comunicazione.

3. Le informazioni, espone in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.

4. Le pubbliche amministrazioni indicano se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operativita' complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

#### Art. 8

##### Documenti allegati

1. I documenti che le pubbliche amministrazioni ritengano necessari ai fini della descrizione dell'operativita' sospetta sono allegati alla comunicazione in formato elettronico.

2. I documenti rilevanti relativi alla comunicazione trasmessa sono comunque conservati a cura delle pubbliche amministrazioni per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi.

#### Art. 9

##### Comunicazione sostitutiva

1. Qualora siano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata ovvero si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente.

2. La comunicazione sostitutiva riporta:

a) il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita;

b) il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati;

c) il motivo della sostituzione.

3. Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.

#### Art. 10

##### Collegamento tra comunicazioni

1. Deve essere indicato il collegamento tra piu' comunicazioni, qualora:

siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;

si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate;

debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione gia' comunicata.

### Capo III

#### Altre disposizioni

#### Art. 11

##### Rapporti con la UIF

1. Le pubbliche amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un «gestore» quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.

2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale «gestore» e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line.

#### Art. 12

##### Disposizioni finali

1. Le presenti istruzioni vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esse saranno aggiornate periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette, tenendo conto dell'articolazione delle pubbliche amministrazioni e degli esiti della mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'art. 10, comma 3, del decreto antiriciclaggio; le istruzioni saranno altresì modificate in relazione agli eventuali adattamenti resi necessari dai provvedimenti adottati dal CSF.

2. I comunicati che riportano istruzioni operative sul contenuto della comunicazione, sul tracciato elettronico nonché sull'accesso e sull'utilizzo della procedura sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito internet della UIF.

Roma, 23 aprile 2018

Il direttore: Clemente

Allegato

A. Indicatori di anomalia connessi con Pidentita' o il comportamento del soggetto cui e' riferita l'operazione

1. Il soggetto cui e' riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio<sup>1</sup>, ovvero

opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprieta' o il controllo.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attivita' terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticita', attestanti l'esistenza di cospicue disponibilita' economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

-----

<sup>1</sup> Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

2. Il soggetto cui e' riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticita' o di dubbio.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identita' ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione rifiuta di ovvero e' reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte<sup>2</sup> o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa che e' connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui e' nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profat ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profat ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarita' di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

-----

<sup>2</sup> Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.

4. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visore nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di societa' caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico" o di controllo dell'impresa).

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' di recente costituzione, effettua una intensa operativita' finanziaria, cessa improvvisamente l'attivita' e viene posto in liquidazione.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.

Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operativita', nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficolta' finanziaria.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero e' accompagnato da altri soggetti che si

mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalita' (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attivita' o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di societa' appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.

Impiego di disponibilita' che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).

Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalita' dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analogha attivita' a fini di lucro.

Operazioni richieste o effettuate da piu' soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una societa' commerciale e cio' appare incoerente rispetto all'attivita' dichiarata dagli stessi.

Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attivita' esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Offerta di polizze di assicurazione relative ad attivita' sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome c/o per conto di societa' estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalita' inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attivita', soprattutto se caratterizzate da elevata complessita' o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.

Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o piu' soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attivita' esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui e' riferita l'operazione.

Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui e' riferita l'operazione.

Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.

Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di prestazione di

garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalita' eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in localita' del tutto estranea all'area di interesse dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.

Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalita' di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui e' riferita l'operazione.

Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.

Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; societa'; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.

Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con societa' che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attivita' del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").

Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.

Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalita' tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.

Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

### C. Indicatori specifici per settore di attivita'

#### Settore appalti e contratti pubblici<sup>3</sup>

Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita', specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilita' di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla localita' di svolgimento della prestazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante e' a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilita' dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avalimento o da altri elementi assunti nel



corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosita' ovvero l'irragionevolezza.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della societa', prive di giustificazione.

Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto e' caratterizzato da complessita' elevata.

Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara e' stato modificato durante il periodo di pubblicazione.

Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessita' di evitare soluzioni di continuita' di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.

Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.

Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalita', possibilita' tecnica o convenienza economica.

Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.

Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della societa'. Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.

Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attivita' di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.

Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.

Esecuzione delle attivita' affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacita' organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.

Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilita' c/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o piu' soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi

coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.

Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

-----

<sup>3</sup> Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

#### Settore finanziamenti pubblici<sup>4</sup>

Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione.

Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da piu' societa' appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.

Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalita' non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.

Costituzione di societa' finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate legale, uno o piu' amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di societa' costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o piu' soci in comune.

Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di piu' societa' facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in localita' distanti dal territorio in cui sara' realizzata l'attivita' beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di piu' societa' richiedenti interventi pubblici.

Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.

Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

-----

<sup>4</sup> Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

#### Settore immobili e commercio

Disponibilita' di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilita' economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui e' riferita l'operazione,

la sede della sua attivita', ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui e' riferita l'operazione.

Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di societa' scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.

Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.

Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.

Operazioni di acquisto e vendita di beni o attivita' tra societa' riconducibili allo stesso gruppo.

Svolgimento di attivita' commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilita' economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui e' riferita l'operazione, la sede della sua attivita' ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attivita'.

Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di societa' scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione.

Richieste di licenze di commercio da parte di societa' scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione.

Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.

Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attivita'.

Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attivita' produttiva.